

(N. 1149-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 giugno 1950 (V. Stampato N. 709)

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

di concerto col **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 LUGLIO 1950

Comunicato alla Presidenza il 16 novembre 1950

Riordinamento dei giudizi di Assise.

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — È difficile, per non dire impossibile, scrivere cose nuove sul tormentato problema delle Corti di assise.

Se ne è discusso tanto in tutti i tempi che non si possono che ripetere cose già dette da altri.

Cercheremo di riassumere i risultati cui la legislazione e la dottrina erano arrivate per fissare poi le linee del progetto presentato dal compianto ministro Grassi, progetto che la maggioranza della Commissione crede meritevole di approvazione.

Dal 1874 al 1931 aveva funzionato nelle Corti di assise in Italia la giuria popolare, costituita da 10 giurati e 2 supplenti, la quale esprimeva il suo giudizio sul fatto con un monosillabo e qualche volta non lo esprimeva affatto consegnando scheda bianca.

La Corte d'assise aveva un Presidente, scelto tra i magistrati, il quale traeva dal verdetto dei giurati le conseguenze di diritto ed applicava la pena.

Col regio decreto 23 marzo 1931, n. 249, venne abolita la giuria ed accolto il sistema dell'assessorato: 5 assessori e 2 magistrati funzionanti come un collegio unico.

Risorte le libertà democratiche, il Governo del tempo, con regio decreto 30 maggio 1946, n. 560, provvide a ristabilire la giuria, ma i tre disegni di legge, che ne dovevano regolare l'attuazione, presentati all'Assemblea costituente il 12 dicembre 1946, non vennero mai portati in discussione e la riforma rimase quindi inattuata.

Superato nel frattempo il breve periodo delle Corti d'assise straordinarie (dal 1945 al 1947) si tornò al regime misto dei magistrati e degli assessori in vigore dal 1931.

Ma una riforma era necessaria, anche per-

chè, nel frattempo, era andata in vigore la nuova Costituzione che il popolo italiano liberamente si è data.

La Costituzione, invero, aveva fissato dei principi nuovi, che a nessuno è lecito di violare: il primo, quello contenuto nell'articolo 111 per il quale: « Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati ».

Il secondo è compreso in un articolo complesso ed è l'articolo 102, il quale detta:

« La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari e regolata dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

« Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

« La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo alla amministrazione della giustizia ».

Bisognava dunque conciliare la nuova legge con queste norme del nuovo Statuto.

Di qui sorse il disegno di legge presentato all'altro ramo del Parlamento il 20 luglio 1949, (Stampato n. 709 della Camera).

* * *

Il disegno di legge fu oggetto di ampie discussioni prima in seno alla Commissione 3^a, poi davanti alla Assemblea, la quale in data 15 marzo 1950 approvò la seguente risoluzione:

« La Camera delibera di deferire alla Commissione 3^a la formulazione definitiva degli articoli del disegno di legge (salvo l'approva-

zione finale da parte della Camera) sulla base dei seguenti criteri informativi:

1) doppio grado di giurisdizione di merito, attuato mediante la istituzione del Tribunale di Assise e della Corte di assise;

2) composizione mista del collegio (magistrati e giudici popolari) con prevalenza numerica dei giudici popolari;

3) determinazione dei requisiti dei giudici popolari; in particolare del requisito culturale (titolo finale di studi secondari per la prima istanza; laurea o titolo equipollente per la seconda istanza);

4) determinazione qualitativa della competenza, come fissato all'articolo 36, con la aggiunta dei delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

5) ispirazione delle norme transitorie alla finalità di consentire la conversione in appello dei ricorsi in Cassazione ».

Il progetto con tali direttive tornò alla Commissione indi alla Assemblea plenaria e venne così approvato il testo che oggi viene presentato alla discussione del Senato.

* * *

Quanto alla dottrina essa aveva unanimemente riconosciuto i difetti gravi della giuria popolare. Basti ricordare il Carnelutti — *La equità nel giudizio penale — Per la riforma della Corte d'assise* (« Giustizia penale » 1945 — P. III, col. I.). Il chiaro maestro suggeriva la proposta di mantenere la giuria solo con voto *consultivo*, anzichè *deliberativo*. Ma quali conflitti ne sarebbero poi derivati?

Coloro stessi che si erano dichiarati difensori della giuria, ne riconoscevano i gravi inconvenienti.

Si possono ricordare il Carrara ed il Pessina.

Questi difetti erano noti e constatati dai pratici, cioè dagli avvocati, i quali alla quasi unanimità concludevano che bisognava riformare un istituto ormai scaduto nella pubblica considerazione. Tra gli avvocati basti ricordare i nomi di due nostri illustri colleghi che onorano la nostra Commissione: De Nicola e Porzio.

I difetti riguardavano principalmente i requisiti del giudice, le modalità di esercizio delle sue funzioni, la natura della decisione che ne promana, e soprattutto la mancanza di ogni

saldezza della pietra angolare sulla quale avrebbe dovuto poggiare l'edificio e cioè la separazione, nella materia del giudizio, tra fatto e diritto.

Tutti i più illustri giuristi definirono un assurdo questa pretesa separazione (vedere gli studi di Calamandrei, Del Giudice, Alimena ed altri).

Un chiaro giurista veneto Pietro Ellero ebbe perfino a scrivere che il giudizio di fatto è più difficile di quello di diritto, dunque la separazione è ancor più difficile a farsi.

Ma tutti ancora riconoscevano che i giurati (soprattutto date le categorie nelle quali venivano reclutati) erano privi di qualità essenziali: l'attenzione e la capacità critica, per cui si ebbero in Italia assoluzioni veramente scandalose soprattutto in delitti passionali, anzi per questi delitti era una fortuna per gli imputati essere rinviati davanti ai giurati, perchè si poteva contare su una quasi certa assoluzione.

Infine ciò che soprattutto nuoceva e nuoce ancora oggi ai giudici d'assise era la mancanza del secondo grado di giurisdizione. Nessuno comprendeva infatti come per un delitto di poca importanza, come l'ingiuria o la lesione, si potesse ottenere un riesame del fatto, non così per colui che avesse commesso un omicidio e fosse per tale gravissimo delitto assolto o condannato.

D'altronde, se si voleva affidare a 10 cittadini l'affermativa o la negativa con un sì o con un no sul fatto, non si poteva ripetere un giudizio di tale genere, perchè il doppio grado presuppone la motivazione, col controllo del giudice superiore, ed il verdetto dei giurati era privo di qualunque sia pur succinta motivazione.

Per questi ed altri motivi che per brevità si omettono, tutta la dottrina rappresentata dai penalisti, sociologi, filosofi, criminalisti più autorevoli era contraria alla giuria popolare.

Per coloro che anche oggi se ne dimostrano entusiasti e dicono che dovunque la giuria popolare decadde ivi anche la libertà è decaduta, ricordo che questo istituto nel 1920-21-22 giovò proprio al fascismo, negatore della libertà.

Tutti gli imputati di gravissimi delitti in danno di oppositori dello squadrismo fascista

che imperversava soprattutto nelle campagne della Valle Padana, ottennero assoluzioni scandalose dalle giurie popolari e furono queste assoluzioni che notevolmente favorirono il movimento fascista.

Quando i cittadini videro che la vita stessa era in pericolo e che lo Stato era impotente a difenderli mentre le giurie popolari metodicamente assolvevano, nessuno si azzardò più a lottare per difendere le fondamentali libertà e lo squadristico vittorioso si impose.

Le giurie popolari furono così capaci, non di difendere la libertà, ma di sostenere la tirannide.

* * *

La riforma del 1931 eliminò indubbiamente alcune mende della giuria: la scelta degli assessori era stata fondata prevalentemente su requisiti intellettuali, che non sono tutto (lo sappiamo), ma che danno almeno garanzia di una certa preparazione per un esame critico, e per una logica interpretazione dei fatti. Il giudizio sulle questioni di fatto e di diritto venne unificato e questo era un notevole progresso. Infine si era introdotto l'obbligo della motivazione della sentenza, il che era reclamato da tutti gli studiosi e viene oggi riconosciuto doveroso dal ricordato articolo 111 della nuova Costituzione.

Ma rimaneva e rimane il difetto grave della mancanza del secondo grado di merito e questa è la innovazione maggiore del disegno di legge sottoposto al vostro esame.

Da notare che su questo punto non v'è dissenso perchè anche coloro che sono fautori dal ritorno alla giuria popolare, erano andati cercando un mezzo (molto difficile a scoprirsi) per conciliare la vecchia istituzione con la nuova esigenza.

D'altronde il sistema misto di un collegio in parte di magistrati ed in parte di giudici popolari corrisponde alla volontà della Costituzione, la quale mentre affida di regolare la funzione giurisdizionale ai magistrati, demanda al legislatore futuro di regolare la partecipazione del popolo alla amministrazione della giustizia.

* * *

Pertanto il disegno di legge si muove su questi binari:

a) il doppio grado di giurisdizione di meri-

to, con la istituzione del Tribunale di assise e della Corte di assise (articoli 1 e 2), che cominceranno a funzionare entro un anno dalla pubblicazione della legge (articolo 49);

b) lo scabinato con la istituzione di un collegio giudiziario composto di magistrati e di giudici popolari, questi ultimi in maggior numero (due magistrati e 5 giudici popolari in Tribunale di assise, tre magistrati e 6 giudici popolari in Corte di assise);

c) la sentenza motivata in fatto e in diritto dal « collegio unico a tutti gli effetti »;

d) l'elevazione dei requisiti formali culturali generici dei giudici popolari (titolo finale di studi secondari superiori per Tribunale di assise, laurea per le Corti d'assise), giudici che per ora vengono scelti solo tra gli uomini;

e) la determinazione qualitativa della competenza limitata ai delitti contro la personalità dello Stato, nonchè a delitti di particolare gravità tassativamente indicati nell'articolo 37;

f) la convertibilità dei ricorsi in Cassazione in procedimento di appello.

* * *

Il disegno di legge consta di 56 articoli, diviso in 5 capi.

Nel primo (articoli 1 al 12) si regola la istituzione e composizione dei Tribunali e della Corte di assise.

Nel secondo (articoli 13 al 24) si fissano le norme del procedimento per la scelta dei giudici popolari.

Nel terzo (articoli 25 al 36) si dettano le regole per la costituzione del Tribunale e della Corte di assise.

Nel quarto (articoli 37 al 48) si stabiliscono le norme di procedura.

Nel quinto ed ultimo (articoli 49 al 56) si leggono le disposizioni transitorie e finali.

Poichè la maggioranza della vostra Commissione non ha creduto di proporre alcun emendamento al testo già approvato dalla Camera dei deputati, si propone la approvazione integrale del disegno di legge.

MERLIN UMBERTO,
relatore per la maggioranza.

RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituto della Giuria fa parte della storia del diritto penale che non è se non la storia delle passioni del cuore umano. Il problema del giudizio per chi medita e sente è un poliedro immenso, un prisma dalle mille luci perchè proiettato nel campo sterminato dell'anima umana. Il modo di giudicare le violazioni più gravi rispecchia le condizioni politiche morali e sociali di un Paese, è indice e testimonianza della sua civiltà e del suo progresso. Il fascismo accentratore di ogni libertà aveva, con l'introduzione dello scabinato e assessorato, desautorato il popolo del suo diritto più sacro, quello di giudicare i fatti che più commossero l'anima popolare. Se vogliamo ed intendiamo davvero reintegrare il popolo nei suoi diritti di giudice sovrano, è necessario ritornare alla Giuria. Il popolo dovrà custodire e difendere questo diritto come la più gelosa ed importante sua prerogativa. L'introduzione della Giuria in materia penale ha un evidente fondamento politico che di per sè basta a legittimarla. In un reggimento politico infatti in cui il popolo è depositario della sovranità e fonte di tutti i poteri, è naturale che non possa rimanere estraneo all'amministrazione della giustizia che è la sorgente di quella sovranità. Concetto questo non di astratta filosofia ma di concretezza realistica di un reggimento politico. Se il popolo è chiamato mediante l'elezioni nel Parlamento, nei Consigli, all'esercizio del potere legislativo ed esecutivo, come non potrebbe essere presente nelle austere aule di giustizia dove si debbono applicare concretamente quelle leggi che egli crea in astratto? La storia della giuria si accompagna alla struttura democratica dello Stato. Questo Istituto è sempre cresciuto o decaduto a seconda della situazione politica. In uno Stato autoritario, teocratico, dispotico non può esistere nè esiste il giudi-

zio popolare. Nei popoli antichi non riscontriamo i segni di questo Istituto perchè ivi la funzione di giudice era esercitata direttamente dal re e ciò per la concezione assolutistica delle antiche monarchie.

Nè presso gli Assiri o Babilonesi se ne ha notizia perchè retti da monarchie militari. Presso gli Egiziani e gli Ebrei nemmeno perchè i giudici erano scelti per esclusiva volontà del principe.

Nello Stato Lacedemone costituito con il Re, Senato, Eforato pare fosse data facoltà e diritto al popolo di scegliere i magistrati più degni.

Licurgo, il grande legislatore, riserbò al popolo il potere di applicare o rigettare quello che veniva proposto dai vecchi e dai re. Particolare interessamento aveva dimostrato la legislazione spartana per la posizione sociale delle donne. Situazione questa che ha un riflesso importante nella situazione odierna. A questo proposito crediamo utile ricordare un episodio attinto alle fonti più accreditate. Una signora ateniese avendo avuto un colloquio con una Spartana le rivolgeva parole di ammirazione dicendole: « Solo nel vostro Paese le donne sono capaci di comandare agli uomini ». Al che la donna spartana rispose: « Perchè noi sole sappiamo partorire uomini ».

Si dice che queste notizie sono incerte, soffiuse di ombre per il trapasso del tempo. Se però per Sparta può valere questa riserva, per la repubblica ateniese siamo quasi certi di potere asseverare che il potere giudiziario risiedeva effettivamente nel popolo.

Demostene infatti ci dice che per giudicare il delitto di omicidio vi erano tre tribunali: Areopago, Palladio, Delfinio a seconda che l'omicidio fosse improvviso, premeditato o preordinato. Il che dimostra che quando un popolo cammina sulle vie del progresso, assu-

me maggior parte nell'amministrazione della giustizia. A Roma il potere giudiziario era riservato ai re, ma vi era l'appello al popolo contro le loro decisioni. Nel periodo repubblicano ebbe origine l'istituto del Giurì e si ebbero i giudici selecti ed i giudici jurati. Schupfer nella storia del diritto italiano assume che fino dal 1200 esistevano in Italia i giurati col nome di *Consules jurati probiviri*. Nello statuto bolognese del 1250 si scrive: « *Habebo tres iudices bonos forenses sapientes atque instructos in jure facto et consuetudine* ».

C'erano anche allora i giudici incolti imputati di avere introdotto *Pius asininum*.

In ogni modo sempre si è fatta l'esaltazione dell'elemento popolare il quale con l'infallibilità dell'istinto, ha superato la fallacia della razionalità. Perchè il giudice popolare esperto della vita e dei sentimenti del popolo porta un contributo psicologico ed etico decisivo per la più esatta valutazione dei fatti e della personalità dell'imputato consona alle opinioni ed ai sentimenti popolari. Si è obiettato che le notizie che ci giungono dai popoli antichi possono portare il timbro e la sigla di una certezza storica relativa per la infedeltà e frammentarietà dovute al lungo fluire del tempo. Il criterio della certezza sul fatto, si sostiene, è sempre certezza relativa. Tutti, ad esempio, abbiamo la certezza che Bruto ha pugnalato Cesare; eppure noi crediamo a questo non per avere esaminato i documenti, ma per l'autorità del comune assentimento. Molti dubitano del fratricidio di Romolo ed anche di lui stesso. Si è osato dire che Enea non venne mai in Italia, che Mosè non scrisse il Pentateuco, che Pitagora fosse un istituto e non una persona, che Omero non è mai esistito o che non fosse se non un collettore di canzoni o di rapsodie.

È certo però che sotto Enrico III in Inghilterra si sviluppò la procedura per i giurati sebbene con contenuto e finalità diverse dalle nostre perchè l'istituto della Giuria si instaurò per evitare i giudizi di Dio i quali, condannati dai Papi fino dal secolo XIII, continuarono in alcuni luoghi fino al XVI secolo. Ed è altrettanto certo che con lo scoppio della rivoluzione francese e con la conseguenziale rinascita ad un nuovo soffio di libertà e di democrazia, abbiamo veduto riapparire prerogative e libertà popolari e con esse l'istituto della Giuria. Ciò av-

venne dal 1790 al 1791. Dalla Francia l'istituzione si propagò alle repubbliche istituite in Italia (Cisalpina e Cispadana) nel 1797. La legge infatti xv fruttidoro anno v del 1797 della repubblica cisalpina, così dice all'articolo 65 « nei diritti di prima classe il tribunale criminale non pronunzia se non *dopo le dichiarazioni di un giurì d'accusa e di un giurì di giudizio* ».

In Italia le speranze che Napoleone volesse dotare anche il nostro regno del giurì furono accarezzate a lungo invano e poi deluse e si disse che l'imperatore fosse stato dissuaso dal far questo da un nostro celebre criminalista: il Romagnosi. Il ministro Riccardi nel 1828 durante il dominio borbonico fece un progetto per dare al suo popolo la Giuria.

Ma nella terra di tiranni la libertà è fiamma che dà pochi guizzi. Lo stesso destino toccò al grande Pisanelli nel 1848 nel Parlamento napoletano. Nel regno Lombardo-Veneto lo sforzo per introdurre il Giurì non ebbe miglior fortuna. Nel 1846 con l'assunzione al Soglio pontificio di Pio IX si sperò che la Giuria fosse istituita nelle provincie pontificie. Ma anche allora ogni speranza fu delusa.

Nel 1854 da parte dei ministri Rattazzi e De Foresta si ebbe un tentativo per attribuire alla competenza del Giurì tutti i reati politici, ma il progetto cadde.

Nel 1856 il solo De Foresta tornò a studiare con ardore e competenza il problema, ma il suo progetto non venne neanche in discussione perchè gli avvenimenti che preludevano alla guerra del 1859 ne impedirono la discussione.

Finalmente nel 1860 il progetto Rattazzi-De Foresta del 1854 divenne legge e il giudizio popolare fu limitato ai soli reati politici.

Nel 1866 si estese la competenza del Giurì a decidere dei diritti più gravi; ma l'Istituto diede luogo, in questa sua prima applicazione, ad inconvenienti spiacevoli e si elevarono aspre censure contro un istituto da tutti auspicato e sospirato.

L'8 giugno 1874 segna la data fondamentale della Giuria in Italia. Nonostante le parziali modificazioni fatte dal Codice di procedura penale 1913 e dal regio decreto 5 ottobre 1913, lo spirito dell'Istituto conservò sempre le stesse caratteristiche, perchè costantemente infor-

mato ai principi della rivoluzione francese. E che la Giuria trovasse appoggio nel favore del popolo, sensibile sempre ai sentimenti di umanità verso i vinti ed i caduti, lo si ritrova nel pensiero espresso dal Luosi, membro della repubblica cisalpina « l'istituzione dei giurati, egli disse, è quanto di più ingegnoso si possa immaginare per l'amor fraterno. In esso campeggia tutta la smania affannosa di trovare innocente l'incolpato e di somministrargli tutti i mezzi per giustificarsi ».

Ed il grande Pisanelli nel suo aureo libro sull'istituzione dei giurati, così scrive: « l'istituzione dei giurati raccomandata dal plauso dei popoli che la possedettero è divenuta argomento di critica anche da parte di insigni pubblicisti. Da alcuni violentemente combattuta, da altri difesa con ardore ». « Ma il Giurì come scorto da un fato superiore ha proceduto quasi inconsapevole dei clamori che gli facevano attorno ed installatosi ovunque sono stati introdotti gli ordini liberali, fa segno di propagarsi in ogni parte del mondo civile ».

Contro le fioche voci dei critici si levò presente quella di Pasquale Stanislao Mancini, chiamato l'ornamento della Camera insieme a quella del grande oratore Pisanelli già ricordato.

Ed accanto a questi si snoda la lunga teoria dei maestri del diritto, difensori della Giuria, da Villa, Ministro di grazia e giustizia a Zanardelli a Carrara ed a tutti coloro che nelle celebri giornate parlamentari di quel tempo elevarono la loro voce potente a difesa di questo Istituto, che è l'Istituto della libertà.

Rileggendo oggi quei discorsi memorabili dobbiamo riconoscere ed ammirare la serenità, la obiettività, il disinteresse con i quali si dibattevano queste alte questioni, di fronte alla volgare, settaria polemica di alcuni moderni, cosiddetti cultori di discipline penali, degni non di impugnare la penna, ma, senza offendere i lavoratori, la zappa ed il badile.

Ricordo, ad umiliazione di tanti acidi disputatori, come il 19 novembre 1880 l'onorevole Bonomo discutendo di questo argomento si dichiarò, pur non essendo un giureconsulto, ma un medico, contrario, ma con nobiltà di parola riconobbe senza restrizioni « che questo Istituto aveva la gloria di essere una delle grandi conquiste della libertà ».

Si dichiarò contrario all'Istituto come abbiamo detto adducendo questo preteso difetto « davanti al magistrato si ragiona, davanti al giudice popolare si vince con l'impressione ».

Gli onorevoli Chiaves e Della Rocca risposero a Bonomo osservando che l'assalto alla Giuria non era che la ripetizione costante dei discorsi già fatti in altro Paese. Dissero anche che l'errore divenuto oramai abituale in tutti i denigratori della Giuria era quello (e lo è purtroppo ancora oggi) di confondere le imperfezioni con l'ammissibilità dell'istituzione. Essi osservavano « come chiamare pregiudizio, anacronismo una istituzione la quale quando si tratta della vita e della libertà dei cittadini vuole che siano giudicati dai loro pari e sia la coscienza popolare che direttamente pronunci riguardo alla loro colpeabilità? ». Pregiudizio un'istituzione la quale pone un cittadino sul seggio di giurati e lì ne educa evidentemente l'animo e ne sviluppa la dignità personale? Sempre lo stesso ritornello: errori. Impossibilità di chiedere un giudizio a coloro che non ve lo possono dare perchè superiore alle loro possibilità. Ma gli errori non si riscontrano nei giudizi decisi dai magistrati?

Provatevi, dicevano costoro, a togliere questo Istituto all'Inghilterra ed alla Francia senza ferirne l'amor proprio. Questa istituzione viene a farsi per ciascun cittadino qualcosa di suo e voi denigrate ed avvilitate gli Italiani perchè se tutti i paesi liberi e civili hanno il Giurì come questo non può trapiantarsi in Italia? L'italiano soltanto non è capace o degno dunque di giudicare?

Avete così poca fiducia, si concludeva, nel cittadino italiano da non crederlo in grado di comprendere se nella notte del giorno tale tizio commise il tal reato in persona di Sempronio, o se lo accoltellò senza lotta e senza diverbio?

Il toscano avvocato Panattoni, alzandosi il 20 novembre 1880 pronunziò al Parlamento queste parole, veramente nobili: « ho preso la parola perchè non passasse senza protesta l'attacco ad una delle più luminose manifestazioni della sovranità popolare. È una infausta moda quella di screditare la Costituzione diffidando dei giudici ».

Sotto questa bandiera hanno militato coloro che intendono seguire le tappe delle età progredite. Trattandosi di reato comune non è più fa-

cile errare laddove l'abitudine del giudicare trae la facilità di intravedere in ogni atto inquisito un reato? Sì, si può invocare il fantasma insanguinato di Lesurques, vittima di un errore della Giuria; ma è facile rispondere additando i nomi di Sirven, Dauglade, Fornaretto, monumenti eterni della fallacia dei giudizi dei magistrati.

O magistrati o cittadini gli errori, le illusioni, le passioni, sono indefettibili leggi della caduca natura umana. Essere giudicati dai propri concittadini è principio di diritto che risale alle origini della Società. E noi in Roma dinanzi agli avanzi del Foro come non sentire l'eco di quei giudizi che rimasero come monumento dell'antica sapienza?

La forma del giudizio popolare ha durato finchè ha durato la libertà. Sparta, Cartagine e Roma hanno perduto la libertà, ma dopo che avevano perduto l'abitudine dei giudizi popolari. In Italia la Giuria è durata fino al sopraggiungere del Medio evo al sopraggiungere della feudalità. Come forza educatrice e moralizzatrice io saluto in Italia il perdurare della istituzione della Giuria. Ed il Villa, Ministro allora di grazia e giustizia, il 21 novembre 1880 così si esprimeva: « La Giuria è emanazione della comunanza civile; il giudizio dei giurati non è che un giudizio nel quale la coscienza pubblica interviene a dare garanzia di indipendenza e di verità. Se anzichè soffermarsi sopra i difetti e l'imperfetto suo funzionamento si cercasse di studiare l'indole, il carattere, i pregi nella storia e nella legislazione, ci si convincerebbe che nell'istituto del Giurì sta uno dei più saldi baluardi, una delle sicure garanzie della vita civile ».

Era naturale che il fascismo, negatore della democrazia e dei diritti del popolo, lo scacciasse dal Parlamento per farne un bivacco, lo estromettesse dai consigli amministrativi ed abolisse conseguenzialmente il Giurì. Il popolo ridotto a gregge, costretto ad obbedire al bastone del pastore, non ebbe più un solo organismo nel quale potesse far sentire la propria volontà. Il popolo che aveva combattuto e dato il suo sangue per l'unità e la libertà nella speranza di essere arbitro del proprio destino, si vide anche in questo umiliato perchè gli fu tolta di fatto la facoltà e il diritto di partecipare direttamente all'amministrazione della giusti-

zia. Ma era già un popolo politicamente maturo e non si poteva esautorarlo in maniera brutale. Si tentò di irretirlo con subdole manovre, si ricorse anche allo stratagemma di chiamare fascista tutto il popolo italiano. Anche Mussolini parlò sempre in nome del popolo italiano, del quale si vantava di essere figlio, ma si guardò bene dal chiedergli il parere e quando glielo chiese lo fece incatenare nello spirito e nel corpo.

Se qualcuno osò levare la voce, questa si sparse nel sangue. E come avrebbe potuto vivere l'istituto della Giuria, in uno Stato nel quale il motto era questo: Mussolini ha sempre ragione, Mussolini non sbaglia mai? Si cercò di camuffare l'istituto della Giuria con lo scabinato detto « Assessorato ». Questa modifica che poteva apparire procedurale era invece sostanziale. Il popolo era messo in condizioni da non poter giudicare, perchè se lo avesse potuto fare avrebbe elevata la sua voce ed inchiodato sui banchi degli accusati i gerarchi di ogni risma.

I rappresentanti veri del popolo ed il popolo stesso non giudicavano ma solo quelli scelti fra coloro che avevano il distintivo e sui quali la coartazione politica era norma costante. E perchè ogni evasione ed ogni fuga fossero rese impossibili, si abolì il voto segreto perchè l'incaricato del gerarca, eletto a giudicare, riferisse al capo il nome od i nomi degli indisciplinati e dei traditori.

Nella relazione del Ministro Rocco, presentata il 23 marzo 1931 si leggono i motivi e le ragioni della riforma. « La Giuria, si scrisse, è caduta in dipregio, perchè l'Istituto è fondato sopra un erroneo principio, quello della sovranità popolare e perchè si sono attribuiti poteri illimitati a persone malamente scelte e sempre irresponsabili ». E seguita la relazione: « ... avevo progettato di rinunciare al principio della separazione del fatto dal diritto ». Questo concetto trovò dissenziente il relatore della Camera dei deputati il quale si era espresso così: « La voce di persone estranee all'ordine giudiziario, porterà nel Collegio valutazioni che più direttamente si ricollegano al modo con cui il fatto è apprezzato dalla pubblica coscienza. Poichè la Giustizia è fatta per il popolo e come tale deve essere da esso considerata e sentita ».

Ma il pensiero del Ministro diretto all'unificazione del fatto e del diritto fu naturalmente accolto e così con l'introduzione dei principi fascisti contrari al suffragio universale ed a quelli dell'illuminismo, la lunga e gloriosa tradizione del Giurì fu spezzata, ed al popolo non rimase che la facoltà di subire, soffrire, cospirare ed attendere.

Finalmente, dopo quel torbido Medio evo, con il regio decreto 31 maggio 1946 (Ministro Gullo) fu approvato dal Consiglio dei Ministri il testo definitivo per il ripristino della Giuria. Le due maggiori novità erano: 1) ammissione delle donne all'ufficio di Giurato in numero di 3; 2) sistema di reclutamento dei giudici popolari con la licenza elementare.

Si disse fin d'allora, che il sesso come causa minoratrice della capacità di assumere l'ufficio di Giurato, non sarebbe stato in contrasto con gli attuali orientamenti ricordando per quanta parte entra l'elemento femminile nella formazione del sentimento e della coscienza. Oggi l'argomento è ancora più decisivo perchè l'articolo 3 riconosce pari dignità sociale ed eguaglianza a tutti i cittadini e nell'articolo 51 si dichiara che tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

Contro questo progetto si scatenarono le critiche più acerbe in prevalenza da parte di magistrati preoccupati di essere esautorati o superati ed anche da avvocati e direttori di riviste che nutrono timori di carattere politico. L'opposizione divenne allora come oggi, sempre più acida, vorrei dire, astiosa perchè si ostina a considerare ancora questo popolo che ha dato il sublime esempio del suo coraggio, del suo patriottismo e della sua intelligenza, scrivendo col sangue la nuova storia d'Italia, come massa, gregge, numero, ammennicolo, escrescenza, o perchè, con nostalgico rimpianto si tenta di scoperchiare tombe e ricordi ormai chiuse per sempre, dando miserevole esempio di cieco fanatismo e di palese incomprendimento. Basterebbe citare, ad esempio, uno scritto del settembre-ottobre 1946, apparso sulla « Rivista Penale » a pagina 1036.

Non intendo fare il nome dell'autore per non suscitare curiosità o pettegolezzi in un tema così importante. Ivi si legge: « a leggere i giornali il Consiglio dei Ministri avrebbe deciso di

tornare al vecchio e decrepito istituto dei Giurati, con adeguata rappresentanza (indovinate di che?) dell'elemento femminile. In verità ci par di sognare. Dormiamo o siamo desti? Dopo quello che si è scritto da avvocati, professori e magistrati, contro il grottesco istituto dei Giurati si torna con una ostinazione paragonabile a quella della mula di don Abbondio a codesto Istituto con un'appendice, direi quasi romantica o boccacesca, l'introduzione dell'elemento femminile ».

E si seguita: « Sicchè a decidere, ecc. ecc., saranno chiamati d'ora in poi pizzicagnoli, carrettieri, veterinari, cavadenti (alla larga!), fattori di campagna e le venditrici di carote e di cocomeri ». Non è il caso di seguire a raccogliere tutte le ingiurie, i vituperi e le scurrilità contenute in quello scritto perchè suonano offesa solo per chi le ha scritte ed abbassano la cultura fino a farla deprezzare anche dalle venditrici di cocomeri.

Ma la conclusione non può essere pretermessa, « si tratta, dice quell'autore, soltanto di non essere pazzi o sognatori o ingenui o peggio ». Noi scegliamo per chi ha scritto questa roba la prima ipotesi.

Anche un magistrato, Antonio Serena Monghini, presidente di sezione della Corte suprema nel 1846 a pagina 46 della « Rivista Penale » così formulò la critica: « la scienza istruisce i processi, la scienza li discute, e l'ignoranza li decide ». La frase è presa in prestito dal professore Roncati, illustre psichiatra. Dobbiamo però riconoscere che, nella prosa di questo magistrato, si nota una intonazione più pacata e più seria anche se egli si dichiara decisamente avverso dell'istituto della Giuria, poichè egli non può dissimulare le ragioni che porterebbero al ripristino dell'Istituto stesso.

La polemica oggi si è fatta più serrata, dinanzi alla promulgazione della Costituzione, la quale detta queste tre norme: articolo 101: « La Giustizia è amministrata in nome del popolo »; articolo 102: « Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari, ordinari, sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione del popolo all'amministrazione della Giustizia »; articolo 111: « Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati ».

È bene ricordare, a questo proposito, come nel progetto all'articolo 96 si diceva: « il popolo partecipa direttamente all'amministrazione della giustizia mediante l'istituzione della Giuria nei processi di Corte di assise ». In sede Costituente si aprì su questo tema una discussione ampia e memorabile.

Basta rileggere i lavori di quella Assemblea, per rendersene conto.

L'articolo 96, del progetto enunciato nella forma già riportata subì un emendamento formulato dagli onorevoli Targetti, Costa, Carpano-Maglioli, il cui tenore era questo: « il popolo partecipa direttamente all'amministrazione della giustizia nei casi e nei modi stabiliti dalla legge ».

L'onorevole Targetti, levandosi a parlare, ricordò che la formula del progetto era stata approvata dalla Commissione dei 75. Spiegò il significato dell'avverbio « direttamente » dicendo che se il popolo partecipa indirettamente alla costituzione del Parlamento il quale a sua volta elegge il Consiglio superiore della Magistratura che nomina i magistrati, qui occorre specificare che si trattava di una partecipazione diretta.

Il relatore di minoranza concorda con la franca dichiarazione espressa allora dall'onorevole Targetti e cioè che per i socialisti la Giuria è la forma nella quale meglio si manifesta una diretta partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia.

L'onorevole Targetti si dichiarò favorevole a questo Istituto per le ragioni esposte da tutti gli oratori che lo avevano preceduto nei loro interventi, tutti importanti, fra i quali, egli disse, primeggiava quello dell'onorevole Mancini, nostro collega che in quella occasione fece un discorso « che onora non solo chi lo pronunzia, ma anche l'Assemblea a cui l'oratore appartiene ».

Mi permetto ricordare il pensiero allora così chiaramente espresso dai colleghi che oggi siedono su questi banchi ed onorano il Senato.

L'onorevole Macrelli così riassunse il suo pensiero: « Ho ascoltato con meraviglia e con un certo senso di amarezza le parole che si sono pronunciate in quest'Aula. È stata proprio la crociata contro la Giuria popolare che ha reso sempre più grandi nel tempo Manfredi, Rubichi, Marciano, Vecchini, Bentini ed i contem-

poranei De Nicola e Porzio, ancora oggi tra noi, viva testimonianza di perenne vitalità di spirito e di intelletto ».

Ricordò il Congresso di Firenze, nel quale si riaffermò il principio di una maggiore adesione alla volontà popolare nelle più gravi decisioni giudiziarie penali.

L'onorevole Persico disse parole di mal celata malinconia per la campagna scatenata contro l'istituto della Giuria. Così si esprese: « Non ho inteso finora nessuno difendere l'istituto della Giuria. Questo tormentato Istituto è stato assalito da ogni parte, ed è curioso che sia stato criticato soprattutto dai suoi figli più cari e prediletti ». E rivolgendosi con cuore dolente all'onorevole Porzio così proseguì: « Lei che è anche oggi un trionfatore dinanzi a tutte le Giurie d'Italia ed è colui che ha fatto prevalere le ragioni della Giustizia, non credo abbia mai captato con le lusinghe della sua eloquenza smagliante un verdetto ingiusto. La Giustizia viene dal popolo solo in quanto nei processi della Corte d'assise vi è la Giuria. Anche il nostro illustre Calamandrei — aggiungeva — ha affermato la necessità della Giuria ».

Tra gli antichi, Persico ricordava Casorati, il quale scriveva: « non appena ad un popolo è concesso di respirare le prime arie di libertà, tosto compare nella sua legislazione l'istituto dei Giurati; se questo è combattuto e discusso per un momento, ritorna alla vita poco dopo più rigoglioso di prima ».

Ed un punto forse il più importante che io ho colto nel suo discorso è questo: « Noi vogliamo instaurare una nuova e moderna democrazia, ma quando c'è un dovere da compiere non la vogliamo più. L'istituto della Giuria non ha ancora fatto la sua completa esperienza; questo è il problema. Noi dobbiamo dare la possibilità a questo Istituto di funzionare seriamente nel clima della riconquistata libertà: esso sarà veramente la prova del fuoco della nuova democrazia ».

Il nostro indimenticabile ed amato collega Veroni, sempre presente al nostro affettuoso ricordo, fece allora un discorso veramente mirabile. Risalì ad esaminare le cause per le quali dall'entusiasmo unanime di questo Istituto si passò alle più o meno facili conversioni in questo Paese che il collega Mancini chiamò il Paese dei convertiti, perchè agli italiani

basta una parola d'ordine perchè disvogliano (il verbo è dantesco) quel che prima vollero.

L'onorevole Veroni ricordò che quando l'onorevole Togliatti propose col suo decreto di ripristinare la Giuria si disse *ex adverso* che l'aveva fatto perchè non si era potuto sottrarre alla particolare situazione politica del Paese uscito dalla tirannide fascista. La verità era un'altra. Io fui collaboratore, soggiunse Veroni, in due gabinetti come Sottosegretario alla grazia e giustizia e prima di presentare al Consiglio dei ministri il decreto che ripristinava la Giuria, furono interpellati i Consigli dell'Ordine, le Magistrature, gli studiosi e mi fu dato l'incarico di saggiare e di vedere quale era il pensiero degli avvocati e dei magistrati. Ebbene, o perchè tutti erano invasi dal desiderio insopprimibile di ridare alla vita giudiziaria del Paese quell'aria salubre e respirabile che non aveva avuto o perchè tale era l'obiettivo convincimento di avvocati, magistrati e studiosi, sta di fatto che la Giuria non trovò contrasti. Fu allora che il Ministro, sottopose il decreto all'approvazione del Consiglio dei ministri, Presidente De Gasperi, e senza obiezioni fu ripristinata la Giuria. E quando il Ministro Gullo presentò un progetto di legge, correttivo del primo dal punto di vista formale, non fece nulla di diversamente nuovo. Vi fu sì, disparità sui requisiti da richiedersi ai giurati, ma non sull'utilità o necessità di ripristinare o meno la Corte d'assise.

La Commissione sostituì alla licenza elementare la licenza di media inferiore od altro titolo.

Il collega senatore Gasparotto si espresse nobilmente così: « coerente alle mie antiche convinzioni mi mantengo favorevole alla Giuria popolare nei limiti di competenza e nella composizione. E giustamente ricordo Cesare Beccaria, il quale scriveva che mentre riconosceva al giudice togato la maggiore e migliore capacità per istruire le cause, preferiva il giudice popolare scevro di preconcetti per il giudizio sulle cause ».

L'onorevole Gasparotto si dichiarò d'accordo con l'onorevole Veroni nel ritenere che l'istituto della Giuria rappresenta un trionfo della democrazia e della libertà. L'accostamento della Giuria al popolo, egli disse, il principio cioè di far giudicare l'uomo dai suoi pari, è principio di democrazia e di libertà. In questi gravi reati, solo il giudice popolare può giudicare. Le assoluzioni nei reati d'onore non hanno mai mera-

vigliato l'opinione pubblica, anzi hanno trovato pubblico consenso perchè costituiscono un ammonimento per coloro che attentano all'onore delle donne e alla pace delle famiglie. Il collega onorevole Mancini in un discorso nel quale non sai se ammirare più l'altezza del pensiero o della forma non solo aprì il varco all'ingresso della donna ormai facilitato dagli articoli 3 e 51 della Costituzione già ricordata, ma ne difese con cesello di parola il diritto incontrastato a partecipare all'amministrazione della giustizia. La donna, egli osservò, porta nella difficile arte di giudicare un prezioso elemento, quell'istinto infallibile del sentimento, di equità, che è la forma sentimentale della giustizia mentre la Giustizia è la forma razionale dell'equità. Ebbene se si vuole, egli diceva, una giustizia fatta di umanità, di storicità che rifletta la coscienza popolare, che abbia insieme al tecnicismo giuridico, anche il pregio del tecnicismo etico affettivo, si dia il benvenuto alla donna.

Discutendo l'istituto della Giuria, disse che non voleva esaminarlo alla luce delle deliberazioni o del parere di scrittori. Ricordò come il conte Camillo di Cavour volle che la Giuria fosse istituita in Piemonte. Fece sue le parole di Antonio Labriola il quale nel 1904-1905 all'università di Roma affermò che il fondamento del diritto di punire è nella coscienza del popolo perchè solo il popolo ha diritto di giudicare. E rivendicando la gloria di Francesco Carrara posto dagli avversari tra i nemici del Giurì riportò le sue parole pronunziate nel 1876 nella prolusione all'università di Pisa. Le parole erano queste: « per le vie di Parigi si avanzava un individuo con un cadavere sulle spalle che doveva lanciare nella Senna. Egli gridava passo per passo: passa la giustizia del re. Aristarchi, con la Giuria, gridiamo: passa la Giustizia del popolo. Inchinatevi ! ».

E rispondendo alle critiche fatte alla Giuria dall'onorevole Cassiani ex Sottosegretario alla giustizia, l'onorevole Mancini gli rimproverava di aver dimenticato che Cristo lanciò dalle rive del Giordano una parola alle folle assetate di giustizia: « non giudicate, ma se giudicate, giudicate secondo il cuor vostro che è il cuore del popolo ». A proposito dell'argomento avversario contro la Giuria, argomento catapulta riguardante il verdetto monosillabico, Mancini disse come il giurato ha il monopolio giurisdizionale

del fatto. Quello di diritto è lasciato al magistrato che applica la pena. Il giurato deve dare quel contributo psicologico ed etico per ottenere quelle valutazioni consone il più possibile all'opinione ed al sentimento del popolo.

Il quale popolo non è più, verità indiscutibile, il popolo di ieri, il popolo dei nostri anni giovanili. Proprio questo popolo ignorante ed incompetente ha dato talvolta lezione al sapiente magistrato perchè si è sempre rifiutato di applicare l'articolo 90 del Codice penale che non riconosce minorata responsabilità per gli stati emotivi e passionali, l'articolo 40 e l'articolo 116 dello stesso Codice, il primo che dispone che non avere impedito un fatto che si aveva l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo e l'altro che dice che il concorrente risponde di un reato diverso da quello voluto. Del pensiero dell'onorevole Gonzales riporto questa parte perchè egli firmò insieme al collega avvocato Degli Occhi una mozione al Congresso di Napoli di cui più tardi farò cenno.

Ed il pensiero è questo: « come affidare tanto destino di uomini alla *routine* professionale, all'ossequio formale ed intransigente fra le regole cristallizzate del diritto in confronto alle molteplici esigenze della vita? ».

Il collega onorevole Ghidini presentò insieme all'onorevole Filippini e Rossi, un emendamento così formulato: « Il popolo partecipa direttamente all'amministrazione della giustizia nei processi di Corte d'assise nei limiti e nelle forme che saranno stabiliti dalla legge ». Si disse d'accordo con l'onorevole Targetti, riconoscendo che l'istituto della Giuria ha una sua significazione che è quella consacrata da una lunga tradizione legislativa. Accennò ai difetti che sono quelli sui quali si fa presa per abolire la Giuria *come se per un difetto di funzionamento si dovesse distruggere una macchina che ha lavorato onestamente per tanto tempo*, e si riferì ai difetti di motivazione ed al verdetto monosillabico.

Il no ed il sì, disse Ghidini, contrastano con l'articolo 111 della Costituzione. Dobbiamo trovare una forma la quale consenta la motivazione ed il ricorso di merito. Non dispero che si troverà.

E ribadì che per i reati di sangue, omicidio, infanticidio, il giudice popolare è più indicato perchè il giudice togato ha minore aderenza alla realtà della vita e non avverte l'umanità di

certe cause che debbono essere risolte non soltanto in linea di puro diritto ma col criterio della più alta equità.

L'onorevole Conti disse che un tempo era stato favorevole alla Giuria, ma ora non lo era più. Però finì col dire che non dobbiamo relegare la Giuria fra le cose morte perchè potrebbe essere anche possibile che in alcuni momenti potesse essere restaurata.

Speriamo che questa possibilità sia divenuta esigenza nel momento che attraversiamo.

L'onorevole Ruini, a proposito dell'Istituto, fece questa confessione: « sarà una nota retorica, una quarantottata, ma confesso che personalmente nutro simpatia per questa guardia nazionale della Magistratura che è la Giuria. Se si potesse conservare ne avrei molto piacere ».

L'onorevole Romano, nella sua qualità di magistrato, ha censurato la Giuria ed ha chiamato a conforto della sua tesi proprio il Pisanelli il quale è stato il più strenuo ed eloquente difensore di questo Istituto.

Al solito egli fa, sia pure involontariamente, confusione fra i difetti da correggersi con la invalidazione di tutto il sistema della Giuria. L'onorevole Porzio al quale si era rivolto con parola accorata e mesta l'onorevole Persico, disse che era contrario alla Giuria perchè l'avversione gli sgorgava dal fondo e perchè non poteva approvare una decisione monosillabica e senza appello.

L'onorevole Merlin, attuale relatore di maggioranza, disse che non c'è più un giurista che sostenga la Giuria popolare e che anch'egli era contrario perchè la distinzione fra fatto e diritto è una finzione perfetta. Manca, egli aggiunse, la competenza, il senso critico, la freddezza d'animo nei giurati. È viva in loro la passione, l'emotività tanto è facile ch'essi piangano, e quando il giurato piange è finita, l'imputato è assolto.

Ho creduto riassumere, sia pure sinteticamente, il pensiero espresso da quei colleghi che dalla Costituente sono passati a far parte del Senato perchè più chiara e più spedita si svolga la discussione alla luce di questi ricordi.

Non posso dimenticare che il collega valoroso Mastino Pietro presentò un ordine del giorno accettato dalla maggioranza e che è passato come testo nell'ultimo comma dell'articolo 102 della Costituzione.

« La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia ».

Ma è di alto interesse conoscere la motivazione che egli diede a questo ordine del giorno, per conoscere pienamente il suo pensiero.

« Con la formulazione da me proposta — egli disse — affermo anzitutto in modo positivo che il popolo deve partecipare all'amministrazione della giustizia, diversamente da quanto è detto nell'ordine del giorno Targetti, in cui ciò è affermato solo come possibilità.

« Dico poi che tale partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia deve avvenire in forma diretta. Perchè non parlo di Giuria? Non perchè voglia rinunciare ad alcuna delle conquiste ed alcuno dei vantaggi ai quali ha accennato l'onorevole Togliatti e che la decisione del popolo attraverso la Giuria può aver rappresentato, ma in quanto voglio eliminare tutti i possibili inconvenienti che si sono verificati finora.

« Penso cioè che in sede di legislazione penale e di procedura possa trovarsi una soluzione diversa dalla tradizionale che ci consenta di eliminare quegli inconvenienti che la Giuria, così com'era intesa e praticata, rappresentava. Si è detto, ad esempio, dall'onorevole Rescigno che ove si insista nel mantenimento della Giuria, si precluderà necessariamente il diritto all'appello nei giudizi più gravi.

« Io contesto questa affermazione perchè concepisco un'intervento diretto del popolo sotto forma tale che consenta la possibilità dell'appello. Tutto questo potrà essere convenientemente esaminato solo in sede tecnica ». Intanto dopo la promulgazione della Costituzione le Corti di assise continuarono insieme ai codici a funzionare nel solco delle riforme fatte dal fascismo pur essendo chiaramente noto a tutti quali erano i principi illiberali ai quali la dittatura si ispirava; alla teoria fascista, cioè, nettamente contraria ai principi dell'illuminismo e della rivoluzione francese che aprirono un nuovo orizzonte e dettero ampio respiro agli spiriti liberi ed indipendenti militanti sotto la bandiera della libertà, della eguaglianza e della fratellanza.

Si giunse così al 12 aprile 1949, quando, come si legge nel testo del disegno di legge, il Ministro onorevole Grassi, accogliendo i voti for-

mulati da una Commissione di giuristi e di pratici (e chi sono i pratici?) preparò il riordinamento delle giurisdizioni di assise. Sarà bene ricordare alcuni punti della relazione ministeriale meritevoli di esame e di discussione. Ivi si dice che l'onorevole Murgia con un disegno di legge di iniziativa parlamentare, propose di introdurre l'appello nei giudizi di assise. Soggiunse anche che il sistema dell'assessorato, accolto con regio decreto 23 maggio 1931, n. 249 aveva eliminato qualcuno dei difetti della Giuria.

Il risorgere delle libertà democratiche ha rimesso in discussione l'integrale problema delle Corti di assise. Ed un regio decreto 30 maggio 1946, n. 560, ha persino (quel persino è quanto mai sintomatico) mirato a ripristinare la vecchia Giuria con l'accentuazione dei vecchi difetti che ne avevano già consigliato l'abolizione.

Dopo aver ricordato i principi sanciti dall'articolo 111 e 102 della Costituzione dice che l'elemento popolare deve partecipare direttamente all'amministrazione della giustizia e pertanto non può limitarsi a decidere immediatamente sul fatto. « Il popolo, così si legge, è chiamato a partecipare direttamente, a giudicare dei reati che presentano particolare carattere di gravità, o sono tali da richiedere un accentuato spirito di umana comprensione, o una particolare valutazione ambientale anche se in definitivo il giudizio non possa andare oltre i confini segnati inderogabilmente dalla legge ».

L'introduzione poi dell'appello nei giudizi di assise è indubbiamente la maggiore innovazione che viene proposta con questo disegno di legge. Naturalmente anche il compianto Ministro Grassi, come ricordò nel suo intervento l'onorevole Gullo, si era dimenticato di essere stato poco tempo innanzi favorevole alla Giuria.

Il 3 marzo 1950 fu portato alla Camera questo disegno di legge, che ebbe una larga e profonda discussione che si concluse in 7 sedute dal 3 al 15 marzo del 1950. Sarà opportuno, almeno io lo penso, segnare i punti salienti di quell'appassionato dibattito.

L'onorevole Fietta dichiarò di approvare il disegno di legge ministeriale, pure riconoscendo le grandi benemerienze che seppe conquistarsi la Giuria specialmente nel classico periodo del suo funzionamento.

E parlando della competenza e della materia da affidarsi al giudizio delle Corti d'assise, riconobbe che i reati che destano allarme e commozione nella coscienza sociale sono più esattamente valutati dai giurati perchè più idonei questi dei giudici ordinari a farne un esame più aderente alla natura del crimine, all'ambiente ed alla mentalità del protagonista.

L'onorevole Bettiol che già alla Costituente aveva opinato per il veto alle donne nei Tribunali rifacendosi alla massima di San Paolo: « Tacciano le donne nella chiesa » ed adattandola ai tempi moderni con l'altra « facciano silenzio nel Tribunale », si dichiarò contrario alla Giuria e favorevole al disegno di legge perchè, non essendovi distinzione fra fatto e diritto, la motivazione sarebbe preclusa al giudice se egli dovesse accertare *sic et simpliciter* quanto in materia di fatto il giudice popolare ha stabilito.

In questo caso egli dovrebbe accertare quanto riconosciuto da altri senza poter dire personalmente le ragioni per le quali si è giunti in ordine al fatto a quella particolare motivazione.

La sua funzione si risolverebbe nell'operazione di attaccare un francobollo alla lettera che deve andare a casa della Giustizia. Egli si dichiarò *perplesso anche per l'esigenza del doppio grado di giurisdizione* perchè qui non siamo dinanzi al giudice com'egli lo chiama, monocratico, ma di fronte ad un giudice collegiale ben nutrito e dove il fatto nei suoi vari aspetti è valutato e discusso.

L'onorevole Cassiani si palesò contrario come già aveva fatto parlando su questo tema alla Costituente, e ciò perchè, a suo avviso, gli articoli 102 e III della Costituzione non si possono superare.

Polemizzò con il relatore di minoranza sul significato lessicale, ed esegetico della parola motivazione, dicendo che tale non poteva essere il monosillabo e che non era consentito danzare sulla corda davanti a questa parola.

Egli disse, motivare significa esporre il processo logico, mediante il quale il giudice è pervenuto alla decisione.

Sostenne che i giurati sono giudici di diritto oltre che del fatto. Prese la parola l'onorevole Gullo per confutare le asserzioni del relatore di maggioranza onorevole Riccio, il quale aveva sostenuto che dal punto di vista costituzio-

nale non è ammissibile la Giuria e che con l'articolo 102 nel quale si parla di partecipazione, non può questa considerarsi come partecipazione integrale.

« Il giudice popolare, egli aveva scritto nella sua relazione, non deve da solo amministrare la giustizia, ma deve parteciparvi facendo parte di un collegio al quale hanno accesso di diritto anche i giudici togati ». L'onorevole Gullo ricordò come l'onorevole Leone nella sua qualità di parlamentare e di professore quando esaminò questa questione alla Costituente riconobbe che nel terzo comma dell'articolo 102 si afferma la partecipazione diretta e piena del popolo alla amministrazione della giustizia, proprio contro il parere e l'opinione dell'onorevole Riccio.

Partecipazione, osservò l'onorevole Gullo, vuol dire essere giudici ed essere giudici insieme al Presidente il quale ha sempre presieduto la Giuria popolare ed ha fatto parte integrante di questo particolare giudice che si chiama la Corte d'assise.

Quando si dice che la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia non so, commentava l'onorevole Gullo, come si possa sostenere che si commette peccato ricostituendo la Giuria popolare e che ci adegueremo alla Costituzione se escludessimo la possibilità della Giuria popolare.

L'onorevole Gullo con senso di amarezza rilevava come tutto questo tecnicismo e queste discussioni avvenivano perchè il clima era mutato dal tempo della Costituente al tempo attuale nel quale questa legge si discuteva il che ha determinato un cambiamento così sostanziale di opinione.

E per avvalorare questa sua opinione con l'indice rivolto al settore di centro della Camera diceva: « Tanti dei vostri allora, specialmente a proposito dell'ordine del giorno Mastino, i quali si schieravano a favore della Giuria contro l'ordine del giorno Cappi, tanti dei vostri dichiararono esplicitamente che votavano l'ordine del giorno Mastino per affermare nella maniera più esplicita il parere favorevole al ripristino della Giuria ».

Insieme agli altri, ricordava Gullo, anche il compianto, onorevole Grassi, dichiarò di votare per l'ordine del giorno, Mastino, appunto perchè, come lo era stato nella Commissione dei 75

intendeva anche in quel momento dichiararsi favorevole al ripristino della Giuria. La legge costituzionale non è quindi che uno dei tanti pretesti a cui molti si aggrappano per rendere impossibile il ritorno della Giuria. Il ricorso che si fa ad argomenti tecnici è significativo. Quando si tratta di ripristinare istituzioni veramente democratiche vi è sempre chi viene avanti con gli argomenti tecnici per chiudere il passo a considerazioni di ordine politico o sociale.

La realtà storica è (e le ragioni sono chiare) che ogni qualvolta vi è libertà esiste la Giuria ed ogni qualvolta si perde la libertà, la Giuria viene soppressa. *La Giuria bisogna accettarla nel suo complesso oppure respingerla.* Quando si dice che il giudice popolare è incompetente o tecnicamente insufficiente si potrebbe rispondere: è questo che si vuole con la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia. È vero o no che in tutti gli Stati liberi, civili c'è la Giuria popolare?

Sì, errori; ma errori dall'una e dall'altra parte. Solo che quelli del giudice popolare riecheggiano di più perchè si riferiscono a fatti che di solito hanno commosso e tante volte profondamente l'opinione pubblica. Il parlamentare esaltò come gloria della Giuria, l'assoluzione dei contadini di Mantova quando ancora non vi erano leggi sindacali che li difendessero e quella dei perseguitati politici sotto i governi di Pelloux e di Crispi. Quando poi toccò l'argomento *della motivazione delle sentenze ricordò che questo elemento non fu neanche sfiorato dall'Assemblea costituente.* A questo proposito ricordo che l'onorevole Targetti disse di voler fare una riserva esplicita in riferimento all'articolo 102 della Costituzione. E la riserva era questa: salvo quanto dispone l'articolo 102.

Gli si rispose da tutte le parti che non si ravvisava necessaria tale riserva. Anzi l'onorevole Rossi che faceva parte della Commissione rispose: « Io non voto l'emendamento Targetti perchè ritengo non vi sia affatto contraddizione tra l'articolo 111 e l'articolo 102 ». Perchè questo? Perchè la motivazione in Corte di assise vi è sempre stata. E se poi quella fatta finora non vi accontenta perchè dire che non possa essere fatta in una sentenza dal Giudice popolare? Voi accampate questo argomento quando i favorevoli all'assessorato si contano sulle

cinque dita e quelli contrari alla Giuria sono ancor più contrari all'assessorato.

Perchè accampare dunque questa aprioristica incapacità? E quanto al titolo di studio il disegno di legge contravviene al terzo comma dell'articolo 102 che recita esplicitamente « partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia ». Non è possibile che si chiami il popolo ad amministrare direttamente la giustizia quando si richiede una licenza di una scuola media superiore od addirittura la laurea.

Due trecentomila in tutta l'Italia. Ma questo non significa altro che una magistratura di classe. I giudici debbono essere tratti da tutte le classi popolari in modo che vicino al medico vi sia l'operaio, vicino all'ingegnere l'agricoltore. L'onorevole Murgia proponente il secondo grado di giudizio nella Corte di assise dopo aver dimostrato come la motivazione non si possa attendere o richiedere dagli analfabeti o quasi, si proponeva una domanda.

Com'è il sistema attuale?

È un sistema encomiabile? Ha dato buoni frutti? E rispondeva: diciamolo francamente, no.

Questo sistema, aggiungeva, non può più andare per diverse ragioni.

Prima per la mancata conoscenza del processo scritto. E non conoscendolo gli scabini non possono tener testa al giudice togato. Altra causa il titolo di studio richiesto.

Terzo, il fatto che non vengono rispettate le norme sul sorteggio. Si scelgono i più pieghevoli, i più conformi alla opinione del giudice togato. Sì, i più docili. Questo difetto è tanto più grave quando il presidente del Collegio è un magistrato che proviene dal ramo requirente perchè egli imprime sin dal primo momento all'istruttoria un carattere accusatorio, ostacola con più o meno eleganza le richieste della difesa anche nel rivolgere una domanda che può lumeggiare meglio una situazione favorevole. L'onorevole Murgia censurò il ristretto numero dei giudici popolari chiamati a giudicare nei confronti del giudice togato (la Camera li ha elevati col disegno di legge in discussione) peggiorando anche la legge fascista.

L'onorevole Perrone-Capano così iniziava il suo intervento: « Come spirito profondamente liberale e democratico sarei portato piuttosto

a postulare il ritorno puro e semplice della Giuria popolare ».

Egli si dichiarò favorevole alla inclusione delle donne tra i giudici popolari. Per il titolo di studio, osservò che se dovesse essere quello ritenuto dalla Commissione, certamente vi sarebbe una notevole limitazione nella diretta partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia. Egli si dichiarò favorevole all'ammissione fra i giudici popolari degli avvocati. Essi non hanno una buona stampa. Il fascismo credette di doverli estromettere dall'amministrazione di quella giustizia alla quale essi hanno dato tanta nobiltà di studi, di passione, di sentimento, tanto contributo di attività e di dottrina. Perchè gli avvocati fanno molte cose che i magistrati non fanno e viceversa.

La grande obiezione, la più giusta critica che si muove allo scabinato, è quella che ha riguardo alla preponderanza che nel collegio misto esercita il Presidente; onde è stato detto che nella massima parte dei casi l'odierno sistema realizza un vero e proprio caso di giudice unico.

« Sono pienamente d'accordo, soggiunse Perrone-Capano, nella formulazione di questa critica e il mio consenso deriva dalla intensità della esperienza professionale acquistata ». Egli sostenne poi, certamente illudendosi, che questo inconveniente sarà evitato o temperato dalla disposizione dell'articolo 32 del progetto che dispone che gli assessori non potranno partecipare che ad una quindicina soltanto in un biennio.

L'onorevole Targetti, al quale avevano fatto richiamo quasi tutti gli oratori perchè attore principale nella elaborazione delle norme costituzionali delle quali si sta discutendo, disse non corrispondere al vero essere egli divenuto prigioniero di quelle riforme che aveva voluto inserire nella Costituzione agli articoli 111 e 102. Prigioniero nel senso di essere stato costretto a ripiegare sopra un disegno di legge che consacrasse l'esigenza della ricostituzione della Giuria.

Rifece la storia in senso cronologico, degli avvenimenti e ricordò come la necessità, sentita da più parti, di ricostruire l'istituto della Giuria, era determinata dalla volontà di far risorgere dalle sue macerie questo Istituto soppresso da un regime di tirannia. La questione portata in sede di Sottocommissione ebbe l'ap-

provazione che portava esplicitamente alla ricostituzione della Giuria con questa formula: « Il popolo partecipa direttamente all'amministrazione della giustizia mediante l'istituto della Giuria nei processi di Corte d'assise ».

E nella adunanza plenaria dei 75 si parlò della Giuria, perchè allora erano ben pochi quelli che dubitarono della necessità di rimettere in valore questo Istituto per il clima diverso in cui altro suono ed altra attrattiva avevano le parole democrazia ed antifascismo.

L'onorevole La Pira, ricordò Targetti, così si espresse: « Ritengo che il diritto di essere giudicato da una Giuria popolare sia un diritto naturale della persona umana ». Ricordò anche il parere favorevole dell'onorevole Fabbri e dell'onorevole Tupini. Ma soprattutto egli fece cenno dell'opinione di un'altissima autorità che nel verbale del 31 gennaio 1947 della Commissione dei 75, espresse il suo parere favorevole alla Giuria popolare.

L'Alta autorità era quella dell'attuale Presidente della Repubblica, di Luigi Einaudi.

E le parole che egli pronunziò sono in vero degne di meditazione: « Il fascismo non ha soppresso la Corte di assise, questa è rimasta, ma sono cambiati i requisiti dei giurati ».

Si comprende come in quella frase, della Giuria non soppressa, si nasconde il sottile senso di ironia per la dittatura fascista la quale intuendo che non si poteva offendere od ingannare il popolo italiano, già adulto e consapevole, estromettendolo completamente dai giudizi della Corte di assise, lo aveva lusingato con la introduzione dello scabinato facendogli intendere che la partecipazione del popolo sotto forma di scabini comandati avrebbe salvaguardato il principio della rappresentanza popolare.

L'onorevole Targetti, passando poi ad esaminare la parola « partecipazione » sostenne, ed a ragione, come questa parola non esclude la ricostituzione della Giuria perchè quelli che approvano ora il disegno di legge in un tempo non sospetto ebbero a dire che il termine « partecipazione » poteva significare composizione di un organo giudiziario *con elementi tutti di una specie*. Ricordò come anche l'onorevole Leone riconobbe che proprio questo termine apriva il varco alla Giuria. Criticando il disegno di legge, egli osservò che questo non conteneva nulla di nuovo, ma era un rimaneggiamento dell'istituto

fascista dell'assessorato. « Ed è davvero spiacevole, soggiunse, per quelli che hanno un passato di antifascisti, dover constatare che essi non sentono una ripulsione, una vera ripugnanza nel dare alla Repubblica italiana un Istituto al quale ricorse il governo fascista per sostituirlo ad un istituto democratico come la Giuria ».

Quanto poi alla tesi sostenuta dagli avversari per la quale l'articolo 111 della Costituzione, imponendo che tutti i procedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, precludeva la via della Giuria, l'onorevole Targetti ricordò che egli aveva presentato un emendamento che escludeva dall'obbligo della motivazione i giudicati emessi dalla Giuria popolare.

Questo emendamento fu rinunziato perchè fra gli altri anche l'onorevole Dominedò ammise la possibilità di motivare anche le sentenze di una Corte di assise composta di giurati. Ed all'altro emendamento aggiuntivo « salvo i casi di applicazione dell'articolo 96 » (l'articolo che riguardava la Corte di assise) il relatore onorevole Paolo Rossi così rispose: « L'onorevole Dominedò ingegno sottile dice che la motivazione si fa sempre. Perchè, che cosa dice il Presidente della Corte di assise quando emette la sentenza? Dice: Visto ecc. ecc. Nel consentire all'introduzione dell'obbligo della motivazione in tutti i provvedimenti giurisdizionali si fa questa riserva da parte della Commissione; che cioè non si vuole impedire per nulla l'accesso alla Giuria. Anzi si deve ammettere che anche le sentenze di Corte di assise con i giurati sono sentenze motivate.

E l'onorevole Rossi ripeté lo stesso concetto quando così si espresse: « Ma si dice che il provvedimento del magistrato deve essere motivato: non si dice con ciò nulla che si riferisca ai giurati ».

Prese la parola l'onorevole La Rocca, relatore di minoranza alla Camera. Affrontò subito il problema del monosillabo, del verdetto ritenuto incostituzionale, nodo che nessuno, secondo gli avversari, potrà sciogliere, e l'altro, a questo unito, della mancanza di motivazione, freno per il Giudice, garanzia per l'imputato. Con fermezza e decisione rimproverò ai nemici della Giuria un insieme di riserve mentali, di accorgimenti per mascherare l'aspetto fondamentale della questione, ricordando che il legislatore fa-

scista era stato più sincero; non si era nascosto dietro comodi paraventi ed aveva posto il problema sul terreno realistico e cioè in termini politici. E gli argomenti che il legislatore fascista adottò sono quelli che oggi adopera la maggioranza: ipocrisia di una distinzione fra fatto e diritto, l'opportunità che l'elemento laico giudice decida in fatto ed in diritto col magistrato togato; minimo di preparazione e di cultura nel giudice popolare.

Egli esaminò con una competenza ed una penetrazione veramente singolari tutti questi problemi ed invitò il Ministro, come già aveva fatto l'onorevole Targetti, ad insabbiare questo progetto. All'onorevole La Rocca rispose il relatore di maggioranza, onorevole Riccio, ribadendo ed allargando con nobiltà di indagine tutti i concetti largamente espressi nella sua pregevole relazione. Prese per ultimo la parola l'onorevole Piccioni, Ministro di grazia e giustizia, dicendo di voler essere breve, perchè avevano parlato ventuno avvocati.

Disse e forse ripeterà al modesto ed umile attuale relatore di minoranza, che egli non parlerà degli Egiziani, degli Assiro Babilonesi, Romani, Greci, dichiarando inutile e sterile la storia di questo Istituto. Dichiarò di aver fatto suo il disegno di legge del compianto Guardasigilli, onorevole Grassi, portandolo dinanzi alle Camere per dare esecuzione ai precetti dell'articolo 102 della Costituzione e soprattutto per tradurre in norma di legge una delle esigenze più fondamentali o più preminenti della coscienza sociale e giuridica; quella del doppio grado di giurisdizione anche per i giudizi di Corte di assise.

L'articolo 102 della Costituzione, ultimo capoverso, egli soggiunse, pone in termini inequivocabili il principio della partecipazione popolare all'Amministrazione della giustizia per quanto si riferisce ai giudizi di Assise.

Propugnò apertamente che l'ultimo comma dell'articolo 102 non è una ripetizione più o meno pleonastica od interpretativa del secondo capoverso dello stesso articolo 102. Ma osservò che non avendo la Commissione dei 75 accettato la formulazione dell'onorevole Targetti e cioè « nei processi di Corte di assise all'amministrazione della giustizia partecipa direttamente il popolo mediante l'istituzione della Giuria, la parola partecipazione non vuole significare

se non generica partecipazione del popolo ad una giurisdizione di Corte di assise ».

Disse anche che tutti dovevano essere d'accordo nel non volere cristallizzare l'evoluzione del diritto e dei rapporti sociali perchè ad un certo momento gli istituti giuridici quanto gli organi dell'amministrazione della giustizia, non rispondono più alla coscienza popolare ed al grado di evoluzione al quale essa è giunta.

Per screditare la Giuria fece appello al verdetto dei giurati che assolsero l'Olivio il quale aveva fatto a pezzi, salandoli, la moglie. E soggiunse che è comodo negare di aver riconosciuto la Giuria un istituto logoro e superato, quando polemicamente si potrebbe rispondere che la Giuria è uguale alla tirannide ed alla soppressione della libertà. Fece anche un accenno al processo Matteotti. Passò poi a confrontare l'articolo 102 con l'articolo 111 e concluse che se vogliamo essere seri non può la motivazione essere il sì od il no del giurato sul fatto. E quando poi vi sia l'appello sui quali basi potrebbe esso essere fondato? Sull'errore generico del sì e del no? L'appello, seguì il Ministro, è il carattere più essenziale e saliente della legge e storicamente quello che rimarrà come un grado più elevato di distribuzione della giustizia. Accolse la richiesta di ritoccare il numero dei rappresentanti popolari nel Collegio misto di Corte di assise. *Vi deve essere una differenziazione maggiore perchè il giudice togato possa essere adeguatamente bilanciato dai rappresentanti popolari.*

Quanto al titolo di studio, egli insistè per la formulazione presentata dalla Commissione circa le capacità culturali e dei diplomi. Si dichiarò contrario all'affidamento delle funzioni giudiziarie alle donne.

Sinteticamente e rapidamente ho creduto necessario dare questo aspetto panoramico e cronologico delle discussioni fatte intorno a questo Istituto, perchè il terreno di osservazione e di discussione fosse presente a tutti nella riproduzione di tutti gli stadi attraverso i quali è passata la Giuria.

Ho anche creduto doveroso di riportare il pensiero specialmente dei colleghi che oggi siedono in Senato espresso in sede di Costituente. Ognuno ora è chiamato ad esprimere chiaramente e liberamente la propria opinione. Penso che per quanto mi riguarda, quale relatore

di minoranza, il mio pensiero sia già chiaro. Fui, sono e sarò, assertore deciso e convinto dell'istituto della Giuria pur coi temperamenti più adatti da studiarsi per renderla strumento rispondente alle condizioni politiche, economiche e sociali del nostro Paese. E lo sono, non soltanto, perchè questo istituto fiorì nei periodi in cui rifulsero le civili libertà, e si disperse e si contaminò nei periodi di oscurantismo e di regresso politico, ma perchè professionista che da 45 anni, sia pure umilmente e modestamente, lacera e mortifica la carne e lo spirito sui banchi delle Corti di assise, e può offrire sicura testimonianza di questa verità: che *l'infallibilità dell'istituto ha superato quasi sempre la fallacia della razionalità*. Potrei aggiungere, anche se questo mio pensiero potesse essere dichiarato blasfemo, che la verità parla molte volte più sincera al volgare che non ha fornicato con i libri come la virtù alberga meglio nel tugurio che nel palagio.

In questa discussione, così importante e così discordante, nel contrasto vivo di opinioni per cui quello che pare assiomatico per gli uni, sembra paradossale ed infondato per gli altri, è necessario fermare dei punti che rappresentano le pietre miliari sulle quali deve poggiare il ragionamento onde trarne le conseguenze che non tradiscano od annullino le premesse.

L'Assessorato doveva segnare una fase di transizione e di passaggio tra la Giuria popolare ed i giudici di professione. Ho già detto come, perchè e quando sorse e non intendo allargare questo tema a tutti certamente noto. So soltanto, e dovrebbero convenirne con me tutti coloro che sono a contatto ed a conoscenza delle riviste e degli studi fatti in questa materia, che un grido di deplorazione e di protesta si levò da tutte le curie d'Italia nel 1934 a tre anni di distanza dall'istituzione dell'assessorato.

L'esperienza ventennale ha dimostrato che questo istituto è solo nelle apparenze una forma di partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia. L'ordinamento del 1931, come quello di oggi, non rispettano il principio dell'intervento del popolo alla giustizia delle Corti di assise. Lo scabinato, come abbiamo già accennato, è stato deprecato e condannato da tutti.

Nel 1934 fu indetto un *referendum* dal quale risultò che anche i fautori della Corte criminale erano contrari allo scabinato quanto e più degli assertori della Giuria. L'Altavilla che fu l'ideatore del *referendum* così scrisse: « Il fenomeno delle Corti di assise, lo guardo senza preoccupazione perchè non è possibile che esso non rappresenti una fase di transizione ad una organizzazione giudiziaria più adatta ad un così difficile compito. Si era in alcune Corti verificato il fenomeno che alcuni assessori i quali avevano dato rassicuranti prove di docilità alla volontà presidenziale, avevano visto i loro nomi affiorare così costantemente dalle urne, da essere diventati un corpo di manovra fisso a disposizione del sommo reggitore.

Ma eliminato questo inconveniente, non sarà perciò sanato questo ibrido istituto ».

Il professore Altavilla reclamava la Corte criminale con accanto un tecnico che potesse dare lumi.

Bentini, signore assoluto ed incontrastato delle Corti di assise diceva: « In Corte di assise la difesa appare al cospetto degli assessori come una scolaresca sbertucciata e sculacciata. Gli assessori fermano il braccio al rigore? Non ci credete. Essi sono lì a rappresentare la vita a conciliare interessi e principi con l'esperienza e la realtà della vita?

« Non ci credete. La verità è che lo scabinato riassume i difetti della Magistratura togata e di quella popolare. Il suo prodotto più espressivo è stato quello delle sentenze suicide, vergogna della Giustizia ».

Non v'è scrittore o commentatore, il quale non si dichiari contrario a questa forma ibrida di un corpo giudicante misto. La conseguenza che se ne deve trarre è dunque questa: poichè lo scabinato ha dato frutti amari quasi cenere e tosco ed è condannato irrimediabilmente, quale sarà o dovrà essere l'istituto che lo sostituirà per una maggiore garanzia nella decisione dei reati più gravi. La Giuria no, si dice, perchè è giustizia monosillabica e rappresenta il trionfo dell'ignoranza, dell'impreparazione.

Secondo l'onorevole Villabruna, e gli altri detrattori è anzi la forma di giustizia a mosca cieca. Ma anche lo scabinato per lo stesso Villabruna, ha gli stessi difetti, tanto che egli narra un episodio gustosissimo che credo utile riportare.

Un suo amico all'ingresso dello scabinato aveva simboleggiato la Giustizia non come la donna con le famose bilancie, ma come il centauro che come ognuno sa, è uomo dalla cintola in su, ed è bestia dalla cintola in giù. Allora la Corte criminale, verso la quale si orientano gli avversari della Giuria e dello scabinato, dovrebbe essere la nuova istituzione che risolve ogni difficoltà e che garantisce la soluzione migliore di giudizio nelle forme più gravi di delinquenza?

I tecnici, gli adoratori delle teorie, contraddicono questa concezione. L'onorevole Riccio, relatore di maggioranza alla Camera, scriveva: « L'armonia fra le due esigenze, la fusione fra i due principi: 1) il popolo può partecipare all'amministrazione della giustizia; 2) la sentenza deve essere motivata nel caso di ammessa partecipazione diretta del popolo, porta necessariamente al collegio misto; non un collegio di giudici togati perchè non vi sarebbe la partecipazione diretta del popolo, non un collegio di giudici popolari perchè si tratta di collaborazione e non di amministrazione completa. E allora che fare? Eccoci arrivati infine al rimedio infallibile per tutti; il getto di olio sull'onde agitate di questo mare tempestoso sotto forma di appello. Sembra che da tutti i petti sia partito il grido di vittoria, che gli animi abbiano respirato nella gioia rinnovata di raccogliersi sotto questo nuovo vessillo all'ombra della nuova conquista che dovrebbe costituire il vello di oro della Giustizia. Il defunto Ministro Grassi, presentò la riforma dell'appello come il grado definitivo della bontà dell'istituto fascista dello scabinato. « La introduzione dell'appello nei giudizi di assise, egli scrisse nella relazione ministeriale, è indubbiamente la maggiore innovazione che viene proposta con questo disegno di legge. Essa è reclamata, può dirsi unanimemente, da tutti coloro che nella dottrina e nella pratica si occupano comunque dell'amministrazione della giustizia, un'attività questa, la quale non tollera che per vie ideologiche sorpassate, sussista un trattamento non uniforme rispetto al modo di garantire il diritti di coloro che li difendono come attributi essenziali della personalità umana e che reclamano naturalmente più adeguate garanzie, quanto più gravi si profilano le conseguenze del dibattito giudiziario ». E l'attuale Ministro di grazia e giu-

stizia, nella seduta della Camera il 15 marzo 1950, così si espresse a proposito dell'appello: « Sull'appello lasciate che io dica che questo è il carattere più essenziale e saliente della legge e, storicamente, quello che rimarrà come l'acquisizione di un grado più elevato di distribuzione della giustizia perchè qui si trattava proprio di distribuzione ingiusta della giustizia ». E seguitando diceva: « Ora anche coloro che più o meno romanticamente sognano ancora certe virtù (che poi praticamente erano ormai in disuso) della Giuria popolare, tutti qui dovrebbero accentuare il carattere innovatore, il carattere progressista, dal punto di vista della evoluzione del diritto, di questo concetto e l'accoglimento della istanza in 2° grado di giurisdizione anche per i reati sottoposti al giudizio di assise ».

Esaltazione, gloria, trionfo dunque, per questa nuova terra scoperta dai navigatori del diritto! Con sorriso scettico e melanconico potremo osservare con la frase dei secoli: *quam parva sapientia regit mundus!* È davvero stupefacente osservare come i glorificatori di questo nuovo rimedio non si siano accorti delle contraddizioni palesi nelle quali si aggirano quando dopo aver condannato e deprecato l'istituto dello scabinato, esaltano l'appello celebrato con le stesse forme di giudizio già da essi condannate e ripudiate nei giudizi di 1° grado. Se, infatti, la forma mista ibrida del 1° stadio di giudizio, rivela difetti intollerabili e gravi per la retta amministrazione del giudizio, come è possibile elogiare e celebrare con apoteosi il 2° che non ha nulla di cambiato e nella composizione e nel metodo e nelle forme del 1°? Anzi il giudizio di appello si presterà a più gravi inconvenienti in quanto in esso si giudica sulle carte mute e fredde che sono il pallido riflesso di una verità dai contorni sbiaditi e scoloriti. E quali sono i gravissimi difetti dello scabinato, assessorato o giudizio misto da tutti denunciati e rilevati? Sono vari e già messi in luce fino dai primi anni dell'applicazione di questo istituto fascista. Il magistrato togato attraverso la costante quotidiana applicazione della legge scritta diventa talvolta schiavo del formalismo giuridico che in qualche caso si risolve in un ingiustizia. Egli finisce per procedere per schemi, per convinzioni e per idee acquisite. « La logica delle prove del fatto, così diceva alla Costituen-

te l'onorevole Ambrosini, diventa in lui come anchilosata onde perde quella duttilità, quella elasticità che sono postulate dalla diversità dei casi ». La *pratica professionale* insomma, *ottunde la sensibilità* ed il continuo esercizio del giudicare, lascia una sottile stratificazione del pensiero come la patina del tempo sui monumenti antichi. Non è il caso di ricordare come talvolta dovendo giudicare nei delitti che feriscono il potere esecutivo, i magistrati potrebbero essere vinti, anche inconsapevolmente da questo potere che irretisce, stringe e diviene talvolta onnipotente e terribile. Si forma così nel giudice una deformazione professionale in virtù della quale anche vedendo bene si finisce col vedere solo in quel senso e non avere quella elasticità che è nella vita e deve essere nella funzione. Il giurato invece non fa del suo ufficio di giudice una professione, ma una applicazione fugace e temporanea. Dopo il voto rientra tra i suoi simili, nel tumulto della vita dalla quale è uscito. Il giurato rivolgendo lo sguardo all'accusato è costretto a pensare che quello potrebbe essere domani a sua volta il suo giudice ed è sospinto ad usare quella giustizia che egli reclamerebbe per se stesso. Egli non raffigura il fatto attraverso la determinazione della legge, ma lo riguarda direttamente in concreto, lo studia in tutti i particolari, ne esplora la fonte più intima e lo coglie qual'è.

Ed è ora che anche la scienza torni alla diretta osservazione dei fatti. Se disdegnasse di ritemprarsi alla fiamma della vita, mantenendosi forestiera e solitaria, fallirebbe al suo scopo. La Magistratura rappresenta la scienza, avulsa dal palpito della vita, mentre il Giurì raccoglie le ispirazioni dalla coscienza pubblica. Il giudice popolare che esce dalle battaglie della vita è sempre umano. I pericoli ai quali va incontro un accusato, specie se innocente, sono esattamente valutati e sentiti dall'uomo che esce dalla lotta della vita e destano una profonda impressione su lui, non avvezzo al tetro spettacolo dei giudizi. La giustizia assume così, non l'aspetto torvo e duro, ma quello più umano e più fraterno che si addice a chi deve giudicare un proprio fratello. Veder passare la giustizia dalle mani di un cittadino ad un altro, inibendola, si capisce, agli incapaci ed agli indegni, è spettacolo che rafforza l'opinione dell'uguaglianza civile.

Ma il difetto più appariscente, più grave, più significativo e più facilmente rilevabile nell'istituto dello scabinato e che diventerà sempre più preoccupante con l'innovazione dell'appello è la soggezione assoluta degli assessori alla volontà ed alla opinione del presidente o del giudice a latere. Costoro, con la loro preparazione tecnica, con la loro esperienza, sono gli incontrastati dominatori nel dialogo con gli assessori per i quali si potrebbe con molta verità ed approssimazione ripetere la frase del poeta: « messi li nella vigna a far da pali ». E se sono proni o vinti dalla maggiore sapienza e competenza del magistrato in 1° grado, come si dirà che non lo saranno anche nel giudizio di appello?

Forse una laurea in fisica od in chimica, li porrà nella condizione di resistere a tutto il gioco delle formule giuridiche ed al labirinto intrigato delle circostanze equivalenti o prevalenti che appariranno come appaiono oggi per il profano un vero abracadabra?

Chi ha pratica di Corti di assise, sa, e chi lo nega ostenta una memoria breve, che in quei giudizi una sola volontà domina e la Corte funziona col sistema del giudice unico. Già osservai come anche l'onorevole Murgia che presentò il disegno di legge per l'appello riconobbe questo gravissimo inconveniente che annulla ogni possibilità negli assessori o negli scabini di giudicare. L'onorevole Avanzini a questo proposito fece delle osservazioni che appaiono definitive. Eccole: « Gli assessori eccezionalmente impongono l'assoluzione dell'imputato ed allora il Presidente scrive una sentenza volutamente contraddittoria e carente di motivazione, così da assicurarne un annullamento. Ho detto eccezionalmente, egli prosegue, perchè la caratteristica più grave dell'assessorato è la subordinazione del giudice popolare al giudice togato. Così, proprio nei processi più gravi, si arriva al giudice unico ».

E badate che queste non sono opinioni d'interessati, di avvocati di Corte d'assise o di studiosi, sono invece tali da aver preoccupato sia il defunto Guardasigilli Grassi, sia l'attuale Ministro, i quali col determinare la composizione dei Tribunali e delle Corti d'assise hanno già in radice distrutto il principio fondamentale cui si vuole ispirare il progetto di legge e cioè la partecipazione attiva e fattiva del popolo in-

capace di esprimere il proprio giudizio in contrasto con i giudici togati. Scrisse infatti nella sua relazione il compianto onorevole Grassi queste parole che denunciano chiaramente l'inconveniente gravissimo già da noi accennato ed universalmente riconosciuto: « Il popolo è chiamato a partecipare direttamente a giudicare dei reati che presentano particolare carattere di gravità o sono tali da richiedere un accentuato spirito di umana comprensione od una particolare valutazione ambientale anche se in definitiva il giudizio non possa andare oltre i confini segnati inderogabilmente dalla legge, ed affinché la partecipazione sia realmente efficiente si attribuisce ai giudici popolari assoluta prevalenza numerica, maggiore nel giudizio di appello, più delicato nella sua affermazione per l'assenza, di regola, della immediata apprensione delle prove e definitivo nella valutazione del fatto che forma oggetto della imputazione ».

Sarà bene notare a questo proposito e ricordare quanto già accennammo, che non solo l'onorevole Grassi aveva cambiato opinione sull'istituto della Giuria, ma aveva peggiorato, come già ebbi a dire in un mio intervento al Senato, la legge fascista sulla composizione dei Tribunali di assise. Infatti mentre con regio decreto 23 marzo 1931 sull'ordinamento delle Corti di assise, all'articolo 2 si diceva che la Corte è composta di un presidente di sezione di Corte d'appello che la presiede, di un consigliere di Corte d'appello, e di 5 assessori, nel disegno di legge, presentato dal Ministro Grassi nell'aprile del 1949, all'articolo 3 si diceva che il Tribunale di assise era composto di un consigliere di Corte, di un giudice, e di tre giudici popolari.

L'attuale Ministro ha espresso ancora con maggior chiarezza la sua preoccupazione per lo stato di soggezione dello scabino di fronte al magistrato. Egli infatti disse a questo riguardo: « Il numero dei rappresentanti popolari, nel Collegio misto delle Corti di assise, deve essere ritoccato. Dichiaro subito, che non ho alcun motivo particolare per rimanere attaccato al numero dei giudici popolari previsto. Ritengo che per far sì che il provvedimento sia equamente rispondente al concetto affermato dalla Costituente, sia altrettanto necessaria una differenziazione non soltanto di una unità, ma

di qualche cosa di più, *perchè veramente il giudice togato possa essere adeguatamente bilanciato dai rappresentanti popolari* ».

La conclusione che se ne trae non può essere equivoca. Si è voluto bilanciare col numero maggiore la potenza tecnica e specifica del magistrato perchè si sapeva che le bilancie avevano sempre oscillato verso l'opinione espressa dal magistrato.

Si è tentato infatti di ovviare a questo inconveniente col ripristinare nei Tribunali di assise la composizione prevista dal decreto fascista del 1931 e portando nelle Corti di assise a 6 i giudici popolari contro 3 magistrati. Ma che si è risolto con questo? Nulla. Il sistema dello scabinato rimane integro anche se invece di 6 saranno 12 i giudici popolari, anche se invece di 2 giudizi di fatto se ne instureranno 10, perchè in un collegio misto chi giudica e manda fu, è e sarà sempre il magistrato più adatto, più competente e più tecnicamente preparato anche con i difetti e gli inconvenienti cui sopra abbiamo accennato. E così *ibis redibis* con quel che segue.

Ma a noi basta la consolazione, secondo gli oppositori, di sapere che la sovranità appartiene al popolo e che la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. Purtroppo sappiamo che nonostante la proclamata sovranità popolare si fa di tutto perchè il popolo non partecipi all'amministrazione della giustizia e che nonostante la chiarezza degli articoli 3 e 51 della Costituzione che rivendicano per le donne pari diritti agli uomini, le donne sono escluse dall'amministrazione della giustizia. È vero che si obietta dagli avversari che la Giuria non può essere ripristinata perchè vi ostano gli articoli 102 e 111 che la dichiarano anticonstituzionale. Il ragionamento si basa tutto su questa pretesa dimostrazione, che cioè quando l'articolo 102 fissa come obbligo alla partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, non ha voluto riferirsi ad una partecipazione integrale dell'elemento popolare, ma si bene ad una partecipazione in collaborazione con i giudici togati.

Già lo aveva detto con chiarezza alla Camera l'onorevole Gullo come sia davvero strano che si sostenga una simile opinione, la quale non è affatto giustificata dalla lettera della nor-

ma stessa e tanto meno da tutto il lavoro preparatorio che intorno a questa si svolse. Basterebbe accennare al 1° capoverso dell'articolo 102. A questo proposito sorse la questione, se con la dizione in esso usata si volesse fare riferimento all'amministrazione della giustizia, attraverso la Giuria, e si rispose che era già chiaramente detto essere possibile la partecipazione diretta del popolo con le parole « partecipazione dei cittadini idonei estranei alla Magistratura ». E fu l'onorevole Leone, decisamente contrario alla Giuria che ricordò come nel Codice di procedura penale si parla di competenza per materia e la competenza delle Corti di assise non è che uno dei casi di distribuzione di competenza per materia. A proposito poi della interpretazione della espressione « partecipazione », la quale poteva sembrare limitatrice di una Giuria totalmente composta di elementi popolari, l'onorevole Leone osservò che non era possibile l'equivoco perchè anche con la legge Gullo, il presidente fa parte del complesso dell'organismo della Corte di assise. Ma se fosse possibile nutrire incertezze o dubbi (il che non pare ammissibile alla luce dello spirito e della lettera della Costituzione), ogni dubbio sarebbe dismagato dal 2° capoverso dell'articolo 102 ove è detto « la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia ». A questo proposito l'onorevole Leone dichiarò « già questo comma include senz'altro la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, sotto la specie della Giuria popolare ». E ricorda che l'onorevole Targetti nel suo discorso del 15 marzo 1950 alla Camera esprimeva la sua meraviglia, proprio nei confronti dell'onorevole Leone il quale avendo sostenuto che chi era contrario allo scabinato non poteva sostenere il ritorno della Giuria perchè contraria alla Costituzione, aveva dimenticato di essere stato proprio lui a sostenere che la ricostituzione della Giuria era resa possibile dalla norma che ammette l'istituzione presso la Corte di appello di sezioni specializzate con la partecipazione di cittadini idonei, estranei alla Magistratura.

Ma all'infuori degli avvocati e dei parlamentari vi sono magistrati di chiarissimo ingegno e di altissimo valore i quali in più riprese hanno espresso il loro parere autorevolmente a proposito della interpretazione degli articoli 102

e III della Costituzione. Nel numero maggio-giugno 1949, fascicolo 5-6 della « Rivista Penale » Pietro Giudice, allora presidente di sezione della Corte d'appello di Firenze, oggi primo presidente della Corte d'appello di Perugia, così scriveva pur essendo contrario al ripristino della Giuria: « Questi ed altri inconvenienti impongono l'urgente necessità di procedere alla riforma della Corte di assise. Convegno che il problema non è di facile soluzione dopo che la Costituzione ha statuito il ristabilimento della Giuria popolare tenendo in non cale il pensiero dominante tra cultori di diritto, magistrati, avvocati.

La Costituzione ha voluto la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia (art. 102 ultimo capoverso). Attendiamo che il legislatore ci dica quale sarà il popolo che direttamente parteciperà all'amministrazione della giustizia. *Intanto una cosa è certa: la Carta costituzionale ristabilisce la Giuria popolare e non vi sarà gioco di parole o acrobazie di interpretazioni che possano far rivivere forme di scabinato e di assessorato.* Il giudice togato dovrà intervenire come un tempo solo per dirigere il dibattito. Egli avrà la responsabilità dell'osservanza delle forme procedurali, potrà chiarire i punti da decidere alla stregua delle disposizioni di legge, con le garanzie che si riterranno più opportune, potrà fornire, se richieste, le necessarie spiegazioni e delucidazioni, ma dovrà essere mantenuto estraneo alla deliberazione ed al giudizio. *Il Presidente motiverà la sentenza perchè così vuole la Costituzione* (art. 111 della Costituzione) *dando forma al pronunciato della Giuria e contro la sentenza sarà ammesso il ricorso in Cassazione solo per violazione di legge* (art. 111, 1° cpv.). E nel fascicolo n. 10 dell'ottobre 1949 sempre della « Rivista Penale » egli scriveva: « Noi riconfermiamo qui l'opinione espressa in un precedente scritto, quello appunto da noi riportato, che cioè la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia voluta dalla Costituzione, deve essere intesa nel senso che il popolo è chiamato esclusivamente a decidere sul fatto delittuoso attribuito alla competenza della Corte di assise, mentre la partecipazione del giudice togato deve essere limitata all'osservanza ed alla responsabilità delle forme procedurali, alla motiva-

zione dei provvedimenti da emettersi nel corso del giudizio, alle risoluzioni degl'incidenti, *alle motivazioni delle sentenze (il che non sembra incompatibile col verdetto monosillabico)* a fornire ai giudici del popolo le delucidazioni eventualmente richieste. IN ALTRI TERMINI LA COSTITUZIONE HA INTESO DI RISTABILIRE CON ALTRE GARANZIE E RESPONSABILITÀ L'ISTITUTO DELLA GIURIA ». Al Congresso giuridico fiorentino di Napoli, vi fu una mozione Gonzales-Degli Occhi alla quale feci già cenno riportando il pensiero dell'onorevole Gonzales sulla Giuria. In detta mozione, come premessa, si diceva: « Con rimpianto e sarcasmo di sotto ai fiori, composta accanto, nella bara delle nostalgie democratiche, la vecchia Giuria ». E poi il testo della mozione. Eccolo:

« poichè una tradizione oramai secolare e la Costituzione all'articolo 102 consacrano la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, poichè è alta ambizione di regime libero e democratico favorire la elevazione e la preparazione morale ed intellettuale delle classi rendendo sempre più attivo e più consapevole l'esercizio effettivo del potere da parte del popolo (e la collaborazione nel rendere giustizia è la più alta delle attività civili);

poichè soprattutto nei giudizi penali occorre insieme alla libertà del giudice, nell'osservanza delle leggi, la maggiore garanzia per la libertà dell'imputato;

poichè laddove è maggiore gravità di sanzioni previste per gravità maggiore di delitto (in relazione alla commozione che si determina nell'opinione pubblica) è conveniente che il giudizio sia la espressione meditata e consapevole del giudizio popolare che trae diretta ispirazione dal complesso sociale per la decisione intorno alla colpevolezza di un cittadino;

poichè d'altro canto stabilita col verdetto la necessità di una sanzione il problema diviene prevalentemente tecnico-giuridico per applicazione delle varie norme penali;

fa voti

perchè:

1) sia rafforzato lo spirito della Giuria popolare sorteggiata fra tutte le classi con criteri di rigore morale e con provvidenze che

senza snaturarla ne garantiscano la efficienza anche intellettuale;

2) venga nei procedimenti di Corte di assise demandata ai giurati autonomamente la decisione con voto segreto a maggioranza sul fatto e sulla colpevolezza o meno dell'imputato; decisione che in caso di negata colpevolezza, avrà deciso la sorte processuale del giudizio (la motivazione della sentenza sarà costituita dal verdetto) senza impugnazione pertanto salvo per i vizi di forma intervenuti durante il procedimento;

3) contro le sentenze delle Corti di assise sia disposto il ricorso dinanzi alla Suprema Corte di cassazione, la quale dovrà esaminare il fatto ed il diritto con le conseguenze della decisione eventualmente senza rinvio per accolti mezzi di diritto e di rinvio per nuovo esame di fatto;

4) sia al legislatore demandata la determinazione del giudice di rinvio, se cioè ad altra Corte di assise od a speciale magistratura di appello ».

Sembra dunque chiaro e dimostrato come l'articolo 102 non solo non preclude la via alla reintegrazione dell'istituto della Giuria, ma ma lo contempra invece e lo sanziona. *Ex adverso* si osserva come per altra via la Giuria popolare non possa essere ripristinata perchè con l'obbligo della motivazione non è più conciliabile l'articolo 111 con l'articolo 102.

Sarà bene ricordare, e lo hanno già ricordato altri, che questo argomento non fu neanche accennato in sede di Assemblea costituente. A questo proposito abbiamo già riportato il pensiero di un magistrato il quale ha chiaramente detto come e da chi si debba redigere la sentenza e cioè dal Presidente tenuto a dare forma legale e giuridica al pronunziato della Giuria. Ma già, quando l'onorevole Targetti propose di fare una riserva esplicita con la richiesta « salvo quanto dispone l'articolo 102 » gli si rispose da tutte le parti che non si ravvisava necessario. Anzi l'onorevole Rossi, presidente della Commissione fece questa dichiarazione: « Io non voto l'emendamento Targetti perchè ritengo non vi sia affatto contraddizione tra l'articolo III e l'articolo 102 ». Perchè tale risposta? Perchè la motivazione in Corte di as-

sisse vi è sempre stata. La sentenza è stata sempre motivata.

Un autorevole parlamentare, l'onorevole Dominè, disse che la motivazione si fa sempre. E l'onorevole Rossi aggiunse: « perchè, che cosa dice il Presidente della Corte di assise quando emette la sentenza? Dice: "Visto ecc. ecc. ..." *Nel consentire all'introduzione dell'obbligo della motivazione in tutti i provvedimenti giurisdizionali si fa questa riserva da parte della Commissione: che cioè non si vuole impedire per nulla l'accesso alla Giuria. Anzi si deve ammettere che anche le sentenze della Corte di assise con i giurati sono sentenze motivate in fatto ed in diritto con il semplice riferimento all'affermazione dei giurati, i quali hanno ritenuto provata o meno la veridicità dei fatti* ».

E se è possibile ancor più chiaramente si espresse l'onorevole Paolo Rossi quando disse: « *Ma si dice che il provvedimento del magistrato deve essere motivato; non si dice con ciò nulla che si riferisca ai giurati* ».

Le parole ed il significato mi sembrano chiari. Ma poi, via, siamo sinceri. Ognuno sa che l'istituto della Giuria deve rispondere a questa esigenza fondamentale: dare all'imputato dei più gravi delitti un giudice che uscito dal tumulto della vita senta più profondamente la tragedia, il dolore, la sofferenza umana, e senza preconcetti o stratificazioni di pensiero, giudichi siccome il cuore gli detta mettendosi, come diceva il grande Carrara, nei panni dell'accusato.

La Giuria bisogna accettarla nel suo complesso, oppure respingerla. Ma per respingerla non valgono gli argomenti tecnici e strettamente giuridici. Quando si eccipisce che il giudice popolare è incompetente ed ignaro della tecnica e delle formule giuridiche, noi potremo facilmente rispondere che è proprio questo che si vuole con la Giuria e con la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Non si è voluto di proposito il giudice dotto, il giudice pozzo di scienza, il giudice che porti invece nel giudizio la freschezza, la spontaneità, la innocenza di indagine. Del resto, se con questo monosillabo si giudica in Francia, in Inghilterra, nel Belgio, in America, in Russia, proprio soltanto l'italiano è incapace di

esprimere con una sintesi estrema la sua opinione e il suo convincimento? Del resto il giurato ha ascoltato le ragioni dell'accusa formulate nella requisitoria del Procuratore generale, nella sentenza della sezione istruttoria; ha seguito nel corso del dibattimento le varie fasi e gli episodi più salienti, ha ascoltato le ragioni dei singoli patroni ed il suo monosillabo corrisponde alla logica delle prove ed alle supreme ragioni del diritto.

Che cosa di diverso si fa, del resto, nei consigli comunali e nel Parlamento, quando con l'alzata del braccio si sintetizza con questo gesto il risultato di un esame analitico dei fatti che sono passati al vaglio di un'attenta indagine? Che se proprio si vuole ingigantire questo argomento della mancata motivazione, per essere contro la Giuria, come si può sostenere che la motivazione non possa essere fatta o dal magistrato secondo il parere di tanti esperti, o dal capo giurato che riassume, come usavasi nei primi tempi, il pensiero di tutti gli altri, o da un giurato qualunque in collaborazione col Presidente? Proprio per questo asserito difetto di motivazione, si dovrebbe abolire un istituto che ha avuto grandi meriti nel passato, che è simbolo di democrazia e di progresso? E perchè dovrebbe essere vietato se vi fosse un verbale rigorosamente e diffusamente redatto, di ammettere la Cassazione al riesame del merito?

Si obietta, è vero, che allora non sarebbe più il popolo a partecipare direttamente all'amministrazione della giustizia. Tale obiezione potrebbe avere un certo peso ed una certa rilevanza se oggi tanto in primo come in secondo grado non decidessero i magistrati. Ma dal momento che nell'uno e nell'altro grado di giurisdizione sono i giudici togati a comandare, meglio sarebbe non insistere nel continuare ad illudere il popolo, come già fece il fascismo, quando istituendo lo scabinato, fece credere che questa fosse la partecipazione ideale del popolo all'amministrazione della giustizia, mentre non era, com'è attualmente, che inutile lustra e forma illusoria.

La verità è che si adducono gli inconvenienti perchè si vuole distruggere l'istituto della Giuria seguitando a camminare sulle orme dal fascismo. Ma è vecchio broccardo ed aforisma

« adducere inconueniens non est solvere argumentum ».

E quando con aria trionfale ci si dice che non è possibile la separazione del fatto dal diritto e che quindi, quando il giurato giudica il fatto dell'imputato è anche giudice del diritto, rispondiamo che possiamo essere d'accordo ma fino ad un certo punto. Se questo concetto può essere dichiarato ormai superato dal tempo, è bene ricordare che anche Napoleone diceva: « La distinzione tra i giudici del fatto e quelli di diritto è nella natura delle cose ». Ma aggiungeva una considerazione che è a parer mio definitiva, e cioè che « tutto sta come si pongono le questioni ». La terminologia astrusa degli specialisti della scienza penale va messa da parte nei quesiti. Ce lo ha insegnato un grande, Pietro Ellero il quale nello studio sul « Giurì in Italia », così scriveva: « La precipua ragione per cui venne istituito in ogni tempo il Giurì non è tanto giuridica quanto politica; cioè non tanto perchè esso sappia pronunziare una sentenza migliore degli ufficiali dello Stato, quanto perchè esso, come imparziale e disinteressato, la pronunzia senza rendere servile omaggio ad un superiore senza essere adescato da premi od intimorito da danni ».

E quando più precisamente discute sulla partecipazione al giudizio dell'elemento popolare così scrive: « Chi dunque volesse un istituto di giudici popolari, dovrebbe prescrivere solo che esso pronunzi sulle circostanze di fatto, materiali e morali, oggettive e soggettive, le quali poi, al giudice ufficiale spetterebbe apprezzare, giusta le leggi ». Proprio ed esattamente quanto scrisse nella « Rivista Penale » il presidente Giudice alla luce delle norme della Costituzione. Non dovete chiedere ai giurati se l'azione di Tizio è un furto, ma sibbene se egli tolse ad alcuno cose non sue, e con l'altrui dissenso e scientemente e per trarne lucro.

Il magistrato applicherà a queste resultanze di fatto, le norme di diritto per addivenire poi all'applicazione della pena. È noto ed esatto che il magistrato quando talvolta ignora i postulati dell'arte o della scienza, ha bisogno di ricorrere ai lumi di un tecnico e di un perito. Ora il giudizio dei giurati è da un certo punto di vista un giudizio di periti, giudizio finale e complessivo anzichè parziale.

Quando esso afferma che una ferita fu inferta da un tale contro un tale altro e con certa intenzione, è per tali motivi, rispetto al giudice che dovrà tradurre in formule giuridiche queste risultanze, un perito generale e definitivo. Non intendo qui dilungarmi ad episodi giudicati dai giurati nei quali essi hanno portato il contributo vivo di una esperienza che rispecchia le condizioni ambientali e sociali, rendendole corrispondenti alla vita, cioè vere ed utili.

La conseguenza di questo lungo pellegrinaggio, che abbiamo voluto intraprendere per amore di verità, porta come conseguenza a questa considerazione: non si vuole la Giuria e per non volerla si ricorre a pretesi argomenti di natura tecnica. E ciò non è senza significato.

Tutte le volte che si chiede il ripristino di istituzioni veramente democratiche o riforme che veramente rinnovano vecchie ed arcaiche strutture, c'è sempre chi oppone alle considerazioni politico-sociali, argomenti tecnici. Quando la Costituzione esige e comanda che il popolo debba partecipare direttamente all'amministrazione della giustizia, il legislatore non può non dare applicazione a questa norma.

Se difetti vi sono (e quale istituzione è perfetta?) no per questo si dovrà gridare al *delenda Cartago!*

Che se di difetti si dovesse parlare anche nei riguardi del disegno di legge, approvato dalla Camera, dovremmo confessare, che certe disposizioni non solo non sono accettabili, ma che feriscono anche la parola precisa della Costituzione.

Se si fosse detto che la Giuria così come funzionava, non serve più e doveva essere abolita, noi l'avremmo difesa perchè tale affermazione è destituita di fondamento. Ma che a sostituirla ci si offra un istituto condannato, vituperato, deprecato, non solo per l'ibridismo che lo contamina, ma perchè è sorto come un atto di violenza per soffocare il libero giudizio espresso dal popolo, è davvero il colmo perchè ci umilia e ci rattrista. E non solo si vuole continuare a tenere in vita questo miscuglio di laici e di togati, ma lo si peggiora, con disposizioni alle quali, io penso, nessuno che abbia un barlume di comprensione, può aderire.

Si è dato l'ostracismo alle donne. Nonostante le categoriche disposizioni costituzionali,

l'attuale Ministro, ha detto che la sua valutazione personale lo porta a negare alle donne l'affidamento del giudizio nelle Corti di assise. Forse come osservò il collega Mancini, la Magistratura vuole chiudersi in una casta senza sesso, in una torre di avorio, per sbarrare la via, e chiudere la porta della sua casa alla donna?

Disdegna che un gentile sorriso venga a rompere l'austerità e la grinta (per non dire la mutria) di tanti magistrati?

Io, afferma l'onorevole Mancini, non voglio rendere omaggio a nessuno, perchè parlando della donna, rendo soltanto omaggio a me stesso, perchè l'uomo si umanizza vicino alla donna.

Anche l'onorevole Perrone-Capano, ricordando come l'onorevole Gullo aveva lamentato la mancata inclusione delle donne fra i giudici popolari, osservava. « Esprimo modestamente il mio parere, che è di perfetto assenso a questa opinione ».

Che dire poi dell'esclusione alla lettera C dell'articolo 12 degli avvocati dalle liste dei giudici popolari? Già come dissi riportando il pensiero dell'onorevole Perrone-Capano è certo che essi non avevano una buona stampa durante il fascismo e pare che non l'abbiano nemmeno oggi.

Perchè estromettere dall'amministrazione della giustizia chi ha dato tanta nobiltà e tanta passione agli studi sociali e del diritto? Ammettere il loro ingresso nella Giuria, significa recare un contributo sostanziale alla retta amministrazione della giustizia, perchè con gli avvocati entro il collegio giudicante le bilancie che oggi oscillano sempre verso l'opinione del magistrato, si raddrizzerebbero e le sentenze suicide sparirebbero.

La frase della madre spartana, o con questo o su questo, non sarebbe più ripetuta dai magistrati i quali quando intendono piegare alla loro opinione gli assessori incerti o smarriti, pongono il dilemma: « o cedete, o fate voi la sentenza ».

Ma quanto di più illogico e di più paradossale si può immaginare, noi lo troviamo agli articoli 9 e 10 del disegno di legge, dove si esaminano i requisiti richiesti per i giudici popolari nei tribunali e nelle Corti di assise. Per i tribunali si esige il titolo finale di studi

secondari superiori, per le Corti di assise la laurea rilasciata da una Università oppure da un istituto superiore libero o pareggiato.

La osservazione che sgorga spontanea sul labbro non può essere che questa: ma davvero e sul serio si crede di assicurare in questa maniera la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia esigendo un titolo di studio così alto? Come si concilia tutto questo, col secondo capoverso dell'articolo 102, ove si dice: partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia. E si badi bene in quel capoverso non si parla più come nel primo di elementi estranei, idonei, ma invece del popolo, nel suo complesso.

Non è davvero colui che può mostrare un diploma il solo degno di prender parte all'amministrazione della giustizia. Se si vuole davvero il popolo ed i giudici popolari, occorre trarli da tutte le classi e non creare una magistratura di classe. Senza considerare che si è peggiorata anche la legge fascista la quale al n. 8 dell'articolo 2 del decreto del 1931 consentiva che anche gli impiegati dello Stato, compresi nelle categorie A e B, che i pensionati delle stesse categorie e gli impiegati ed i pensionati delle Province e dei Comuni, potessero sedere come giurati.

Vorremmo domandare a quale criterio si è ispirato il legislatore per stabilire che i giudici popolari, in secondo grado, debbano essere muniti di un titolo di studio superiore a quello dei loro colleghi di primo grado.

Semmai il rovescio. Tale norma poi è anticostituzionale.

La Costituzione, è questa l'opinione espressa dal Presidente di Corte di appello Giudice, non prescrive che i giudici popolari debbano essere per lo meno muniti di licenza di un istituto di istruzione media superiore o di laurea, e non siamo persuasi, come si legge nella relazione, che tale requisito, faccia presumere, una più appropriata valutazione degli elementi del giudizio di 1° e 2° grado. Ognuno che abbia pratica dei giudizi di Corte di assise, sa che la decisione in 1° grado è molto più ardua e più complessa di quella di 2° grado, e quindi i giudici del tribunale di assise dovrebbero essere muniti di un titolo di studio superiore.

Ed a questo punto, dichiara nel suo commento, sempre il Presidente Giudice che ha di-

retto per lustri e lustri le Corti di assise, è proprio vero che il titolo di studio fa presumere una più appropriata valutazione degli elementi del giudizio? Vi sono tanti e tanti cittadini, anche privi di laurea o di licenza, che dimostrano un'intelligenza, una facoltà di critica da saper disimpegnare più che lodevolmente il loro ufficio.

Ai requisiti degli articoli 9 e 10 del progetto debbono aggiungersene altri per non escludere veramente il popolo dal partecipare all'amministrazione della giustizia. Questa critica alle disposizioni del disegno di legge non può nè deve essere interpretata come acquiescenza anche in via subordinata al disegno di legge, che noi respingiamo in pieno.

È stato accennato a queste imperfezioni gravissime, per ricordare agli avversari della Giuria, che mentre per un difetto di questa, essi si affannano a reclamare l'abolizione dell'intero istituto, come se la necessità di riparare la porta di un edificio esigesse come conseguenza, l'abbattimento totale dell'edificio stesso, essi si trovano nelle stesse condizioni di coloro che vedono il filo di paglia nell'occhio altrui e non vedono la trave nei loro occhi.

E poichè siamo su questo terreno, è bene che si ascoltino le voci e le opinioni di tanti sul vantato grado di appello, panacea di tutti i mali. La creazione dei tribunali di assise danneggia l'economia dei giudizi, aggrava la preoccupante situazione di disfunzionamento della giustizia penale in Italia, diminuisce la importanza ed il fasto dei procedimenti di assise. E le Corti di assise come funzioneranno?

Già si prospettò il problema, se convenisse rinnovare in ogni caso il dibattimento in sede di appello, ma tale via non fu seguita, per assicurare e mantenere unitarie le caratteristiche del processo di secondo grado. Pertanto avverrà, che i dibattimenti presso le Corti di assise si svolgeranno generalmente con le stesse formalità processuali dei giudizi ordinari di primo grado, e la decisione di appello si concluderà precisamente sulle fredde carte del dibattimento di primo grado.

Quante dolci gelate sugli entusiasmi dei così detti ammiratori!

Giunto a questo punto, è l'ora di raccogliere le vele. Sento che questa mia povera prosa è

stata impari al compito solenne che mi sono assunto. Per esaltare la Giuria che è libertà, che è progresso, che è consacrazione degli alti ideali di giustizia, occorrerebbe avere la parola immaginata al di là dei limiti del pensiero. Perchè la Giuria ha essa sola creato quella forma acquisita d'arte che è l'eloquenza forense. È una tradizione gloriosa che non può spegnersi in un Paese come il nostro nel quale il popolo, risorto a nuova vita, sente d'essere ora più che mai, l'erede, il custode, il difensore dell'umanità che fu arte, bellezza, gloria imperitura.

E lo è soprattutto per il suo rinnovato sacrificio, per la sua tenacia, per la sua decisa volontà di non essere costretto a combattere solo le battaglie del pane, ma anche quelle dello spirito. Sente di essere degno e capace di giudicare, come i tecnici, il proprio fratello, accogliendo l'anelito dei sofferenti, dei caduti, dei vinti.

Penso di deporre la penna, ma dopo avere ricordato le parole di Pasquale Stanislao Mancini, gigante del pensiero, insuperato difensore di questo istituto. Contro i detrattori della Giuria egli si alzò e disse parole che dovrebbero essere oggi ascoltate e meditate: « osservo che da qualche tempo, l'Istituto dei giurati in Italia, è fatto segno ad una sistematica guerra, mossa da una parte della stampa, ed anche da una parte della Magistratura, investita dell'ufficio di accusatrice, la quale, anzichè screditare una delle istituzioni fondamentali dello Stato, traendo occasione da qualche verdetto non appagante intieramente la pubblica opinione, dovrebbe compiere la missione di procacciarle fede e rispetto. *Non temo della sorte della istituzione del Giurì; non temo che l'Italia possa essere giammai privata di questo presidio di libertà e sono sicuro che il popolo italiano non meriterà mai di essere giudicato l'infimo dei popoli d'Europa nella civiltà, nella intelligenza, nella maturità al possesso delle libere istituzioni, come avverrebbe qualora si privasse del Giurì.*

« Considerata sotto l'aspetto politico la Giuria, giova allo scopo di costituire una potentissima ed insuperabile garanzia di libertà negli ordini politici e quanto perciò vengono accresciuti il pregio, l'utilità, la forza di questa isti-

tuzione ed il dovere in tutti gli amici degli ordini liberi di sostenerla e promuoverla. Occorre annoverare i grandi servizi che essa rende al Paese apprestando ai cittadini una scuola quotidiana di moralità e di esercizio, di importanti uffici civili e sviluppando in essi quel sentimento di dignità e di civile coraggio che forma il carattere di una Nazione ».

E così terminava: « Ora ringrazierò la Camera della benigna attenzione con cui mi ascoltò, e chiuderò il mio dire, rivolgendomi a quanti in Italia, sono pensatori illustri e liberali, tenaci della civiltà del Paese e delle libertà che ne fanno la gloria e il vanto.

« Stringiamo i nostri ranghi, circondiamo della nostra venerazione e del nostro culto, tutte quelle istituzioni che sono presidio dei diritti della Nazione e delle pubbliche libertà.

« Additiamo il vero alla pubblica opinione, a ciò essa dispenda accuse iperboliche o fallaci, consacriamo le nostre cure amorevoli ed i nostri sforzi a migliorare e perfezionare la istituzione del Giurì e speriamo di ridurre al silenzio i suoi detrattori ».

Così facendo, o signori, avremo reso un servizio, non solo alla libertà politica del nostro Paese, ma anche all'avvenire della sua ordinata sicurezza e della sua moralità. Per obbedire a questo comandamento, io dovrei rinnovare all'onorevole Ministro, quella stessa preghiera che gli fu fatta invano dall'onorevole Targetti: invitarlo a ritirare questo disgraziato progetto verso il quale noi sentiamo, e con noi spero tutti quelli che lottarono per la libertà, ripugnanza e repulsione, perchè non può offrirsi alla Repubblica che amministra la giustizia in nome del popolo, un istituto escogitato dal governo fascista, per defraudare il popolo nel suo più sacrosanto diritto: quello di giudicare il proprio simile.

In questo rinnovato suo volto, l'Italia sente che alle sue porte, questa antica e nuova forma di giustizia, la giustizia del popolo, preme ed attende fiduciosa e serena.

Nell'attesa di questa vera giustizia la mano si ferma ma il cuore si apre alla speranza.

PICCHIOTTI, relatore per la minoranza.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I.

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE
DEI TRIBUNALI DI ASSISE
E DELLE CORTI DI ASSISE

Art. 1.

(Istituzione dei Tribunali di assise).

In ogni distretto di Corte di appello sono istituiti uno o più Tribunali di assise che, nella circoscrizione del circolo loro assegnato, giudicano dei reati attribuiti alla loro competenza.

Art. 2.

(Istituzione delle Corti di assise).

In ogni distretto di Corte di appello sono istituite uno o più Corti di assise, che giudicano sull'appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dai Tribunali di assise.

Art. 3.

(Composizione dei Tribunali di assise).

Il Tribunale di assise è composto:

- a) di un consigliere di Corte di appello che lo presiede;
- b) di un giudice;
- c) di cinque giudici popolari.

Art. 4.

(Composizione della Corte di assise).

La Corte di assise è composta:

- a) di un consigliere di Corte di cassazione che la presiede;
- b) di due consiglieri di Corte di appello;
- c) di sei giudici popolari.

Art. 5.

(Carattere unitario del collegio giudicante).

Magistrati e giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti.

Art. 6.

(Sedi dei Tribunali e delle Corti di assise e numero dei giudici popolari).

Il numero dei Tribunali di assise, quello delle Corti di assise, le loro rispettive sedi e circoscrizioni, e il numero dei giudici popolari per ciascun Tribunale di assise e per ciascuna Corte di assise sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 7.

(Convocazione dei Tribunali e delle Corti di assise).

Il Tribunale di assise e la Corte di assise sono convocati nella sede stabilita col decreto indicato nell'articolo precedente.

Il primo presidente della Corte di appello può ordinare, con decreto motivato, che la convocazione avvenga in altra sede del distretto.

Art. 8.

(Nomina dei magistrati dei Tribunali e delle Corti di assise).

Il presidente e gli altri magistrati che compongono i Tribunali e le Corti di assise sono nominati ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Uno stesso magistrato può essere destinato a presiedere o a comporre più Tribunali di assise o più Corti di assise compresi nel distretto della Corte di appello.

Con lo stesso decreto sono nominati altresì un presidente e un magistrato supplenti per ogni Tribunale e Corte di assise.

Quando anche i magistrati supplenti dei Tribunali e delle Corti di assise mancano o sono impediti, vengono sostituiti con decreto motivato del primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale presso la Corte stessa.

Art. 9.

(Requisiti dei giudici popolari dei Tribunali di assise).

Possono assumere l'ufficio di giudice popolare nei Tribunali di assise coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai trenta e non superiore ai sessantacinque anni;
- d) titolo finale di studi secondari superiori.

Art. 10.

(Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise).

I giudici popolari delle Corti di assise, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono avere conseguito una laurea rilasciata da una Università oppure da un Istituto superiore governativo, libero o pareggiato.

Art. 11.

(Carattere obbligatorio dell'ufficio - Condizione giuridica del giudice popolare).

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.

I giudici popolari dei Tribunali e delle Corti di assise, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai giudici di grado sesto e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenza nelle funzioni e cerimonie pubbliche.

Art. 12.

(Incompatibilità con l'ufficio popolare).

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio, appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) gli avvocati e i procuratori legali iscritti negli albi e gli esercenti il patrocinio legale avanti le preture;
- d) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

CAPO II.

PROCEDIMENTO PER LA SCELTA DEI GIUDICI POPOLARI

Art. 13.

(Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari)

In ogni comune della Repubblica sono formati, a cura di una Commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli articoli 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nei Tribunali e nelle Corti di assise.

Qualora l'amministrazione comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da una commissione composta del commissario governativo e di due cittadini nominati dal pretore.

Art. 14.

(Invito ad iscriversi negli elenchi dei giudici popolari).

Per la formazione degli elenchi preveduti nell'articolo precedente, il sindaco di ciascun comune entro il termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge invita con pubblico manifesto tutti coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 a chiedere, non oltre i sessanta giorni successivi, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Tribunale o di Corte di assise.

Art. 15.

(Accertamenti della Commissione comunale).

Gli elenchi sono dalla Commissione comunale compilati e integrati con la iscrizione di tutti coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, non più tardi dei trenta giorni successivi allo scadere del termine di sessanta giorni stabilito nell'articolo precedente.

Durante detto termine la Commissione comunale accerta per ognuno degli iscritti il

concorso delle condizioni richieste per la iscrizione, operando le necessarie modificazioni.

Gli elenchi completi sono trasmessi dal sindaco al pretore del mandamento nella cui circoscrizione il Comune è compreso, entro i primi dieci giorni del mese successivo al loro completamento.

Art. 16.

(Formazione della Commissione mandamentale e operazioni ad essa demandate).

Entro la seconda metà del mese in cui ha ricevuto gli elenchi, il pretore convoca nel capoluogo del mandamento una Commissione da lui presieduta e formata da tutti i sindaci dei Comuni del mandamento stesso o da consiglieri da loro delegati. Qualora le rappresentanze comunali di uno o più Comuni del mandamento siano disciolte, intervengono alle riunioni i rispettivi commissari governativi.

La Commissione mandamentale, assunte le opportune informazioni, accerta per ognuna delle persone comprese negli elenchi il concorso delle condizioni richieste per l'assunzione dell'ufficio di giudice popolare, e compila nei trenta giorni successivi alla convocazione:

a) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nei Tribunali di assise;

b) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise.

Art. 17.

(Pubblicazione degli elenchi e reclami).

Gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono sottoscritti dal pretore e resi noti non più tardi del 15 del mese successivo alla chiusura delle operazioni prevedute nell'articolo precedente in ogni Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione, per dieci giorni, nell'albo pretorio e pubblico manifesto.

Ogni cittadino di età maggiore può presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro il termine di 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio.

Il reclamo, in carta esente da bollo, è presentato nella cancelleria della pretura.

Art. 18.

(Formazione dell'albo definitivo di giudici popolari di Tribunale di assise e di Corte di assise).

Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, il pretore trasmette gli elenchi dei giudici popolari di Tribunale d'assise e di Corte d'assise, i verbali ed i reclami rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise e al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello.

Il presidente, ricevuti gli elenchi, il verbale ed i reclami, sentito il procuratore della Repubblica, assunte, qualora occorra, le opportune informazioni, procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, alle operazioni seguenti:

1°) rivede e controlla gli elenchi in base agli elementi raccolti ai sensi degli articoli precedenti;

2°) decide, previa comunicazione alla parte interessata, sui reclami iscrivendo o cancellando i nomi di coloro che furono omissi ovvero iscritti indebitamente;

3°) forma gli albi definitivi dei giudici popolari di Tribunale d'assise e rispettivamente di Corte di assise secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti;

4°) approva gli albi con decreto.

Art. 19

(Pubblicazione degli albi e reclami).

Gli albi, formati a norma dell'articolo precedente, unitamente ai decreti che li approvano sottoscritti dai presidenti dei rispettivi Tribunali sono pubblicati in ciascun comune per la parte che lo riguarda mediante affissione per dieci giorni nell'albo pretorio e pubblico manifesto.

Nel termine di cui al 2° comma dell'articolo 17, ogni cittadino di età maggiore può ricorrere alla Corte di appello per le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni.

Il ricorso è depositato nella cancelleria della Pretura, dalla quale deve essere immediatamente trasmesso a quella della Corte di appello

Art. 20.

*(Decisioni della Corte di appello.
Ricorso in cassazione).*

La Corte di appello, previa comunicazione alla parte, decide con sentenza in via d'urgenza, su relazione in pubblica udienza, sentiti la parte o il suo procuratore, se si presenta, e il pubblico ministero, che conclude oralmente.

La sentenza è comunicata a cura della cancelleria, entro dieci giorni, alle parti interessate, al pubblico ministero e al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di appello, ovvero, se si tratta dell'albo di un Tribunale d'assise, del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise. Il presidente, qualora occorra, rettifica gli albi in conformità alla decisione.

Contro la sentenza della Corte di appello è ammesso ricorso per cassazione nel termine di quindici giorni dalla comunicazione da parte degli interessati e del pubblico ministero. Il ricorso è deciso in via d'urgenza, e non sospende l'esecuzione della sentenza. Si applicano le disposizioni del primo capoverso.

Art. 21.

(Aggiornamento degli albi).

Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti.

Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile di ogni anno il sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che si trovano nelle condizioni richieste dagli articoli 9 e 10 a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Tribunale di assise o di Corti di assise.

Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli articoli 15 e seguenti, e i termini e le modalità in esse stabiliti.

Art. 22.

(Liste generali dei giudici popolari).

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello forma la lista generale dei giudici popolari

per le Corti d'assise, comunicandola immediatamente ai presidenti dei Tribunali dei luoghi ove hanno sede i Tribunali d'assise. La stessa operazione, nei quindici giorni successivi, compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise relativamente ai giudici popolari del Tribunale d'assise, escludendo da questa lista i giudici compresi in quella per le Corti di assise.

Art. 23.

(Procedimento per la formazione delle liste generali dei giudici popolari).

Le liste generali dei giudici popolari per i Tribunali e per le Corti di assise sono formati con l'intervento del pubblico ministero e l'assistenza del cancelliere, imbussolando, in pubblica udienza, in una urna tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi definitivi dei giudici popolari assegnati a ciascun Tribunale di assise o a ciascuna Corte di assise, e procedendo all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale. Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.

Art. 24.

(Imbussolamento delle schede).

Il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise o un giudice da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e con l'assistenza del cancelliere, pone in un'urna portante l'indicazione « giudici popolari ordinari » il numero di schede corrispondenti al numero dei giudici della lista generale residenti nei comuni del circolo.

In ciascuna scheda è scritto nome, cognome, paternità e residenza di un giudice.

In una seconda urna portante l'indicazione « giudici popolari supplenti » lo stesso presidente pone le schede dei giudici residenti nel Comune dove ha sede il Tribunale di assise, osservate le norme del precedente comma.

Il primo presidente della Corte di appello o un consigliere da lui delegato, in pubblica

udienza, alla presenza del pubblico ministero e con l'assistenza del cancelliere, pone in tante urne quante sono le Corti di assise del distretto portanti l'indicazione « giudici popolari ordinari », il numero di schede corrispondente al numero dei giudici popolari di Corte di assise della lista generale residenti nei comuni dei circoli dipendenti dalla Corte di assise presso la quale i giudici popolari sono destinati a prestare servizio. Si osservano le disposizioni dei due commi precedenti.

Ove le assise abbiano a tenersi in più comuni dello stesso circondario si formano altrettante liste di giudici popolari supplenti quanti sono i comuni nei quali sono convocate le assise.

Le urne suggellate sono custodite rispettivamente dal primo presidente della Corte di appello e dal presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise.

Di tutte le operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere.

CAPO III.

COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE DI ASSISE E DELLA CORTE DI ASSISE

Art. 25.

(Giudici popolari della sessione).

Quindici giorni prima dell'inizio della sessione del Tribunale di assise, il presidente in seduta pubblica, assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico ministero, estrae dieci schede dall'urna dei giudici popolari ordinari.

I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione devono essere avvisati almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la estrazione affinché, volendo, possano assistere alle operazioni.

Dell'ordine di estrazione è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

Almeno otto giorni prima dell'inizio della sessione l'avviso del giorno e dell'ora nei quali essa avrà principio è notificato, a cura del presidente, ai giudici popolari sorteggiati.

I giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione,

salvo che ne siano stati dispensati dal presidente del Tribunale di assise.

Le stesse disposizioni si osservano per le Corti di assise, aumentato a dodici il numero dei giudici popolari da sorteggiare dall'urna dei giudici popolari ordinari.

Art. 26.

(Formazione del collegio).

Nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, il presidente del Tribunale o della Corte di assise, in pubblica udienza, e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato, se è comparso, e dei difensori fa l'appello nominale dei giudici popolari estratti a sorte e chiama a prestare servizio, nell'ordine della estrazione, tanti dei presenti quanti ne occorrono per formare il collegio.

Per le cause rispetto alle quali si verifica impedimento o si accertano motivi di astensione o di ricsuzione, il numero dei giudici popolari è completato col chiamare, sempre nell'ordine di estrazione, i già estratti, e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dalla seconda urna.

Nei dibattimenti, che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti, in numero non superiore a cinque, i quali assistono al dibattimento e sostituiscono i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

Art. 27.

(Giudici popolari supplenti).

Se, per l'assenza dei giudici popolari estratti, a sorte, o per un'altra causa, non è possibile costituire il Tribunale di assise o la Corte di assise, il presidente estrae dall'urna dei giudici popolari supplenti due schede, non comprese quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giudice mancante, e dispone che i giudici ai quali le schede si riferiscono vengano citati senza ritardo anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva.

Il presidente, qualora occorra, può procedere a successive estrazioni dall'urna dei supplenti fino a che sia possibile costituire il collegio.

I giudici popolari supplenti sono anch'essi chiamati a prestare servizio nell'ordine di estrazione.

Art. 28.

(Operazioni finali).

Costituito definitivamente il collegio per la prima causa da trattare e compiute le formalità di apertura del dibattimento, tutti i giudici popolari presenti non destinati a formare il collegio vengono licenziati e invitati a ripresentarsi nel giorno fissato per la causa successiva.

Quelli che prestano servizio esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di riconsuazione.

Delle operazioni compiute a norma del presente articolo e dei due articoli precedenti deve essere fatta menzione nel processo verbale.

Art. 29.

(Cause di dispensa dall'ufficio).

Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:

- a) i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
- b) i membri del Parlamento;
- c) i Commissari delle regioni;
- d) i componenti gli organi delle regioni, preveduti dall'articolo 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti preveduti dagli statuti regionali speciali;
- e) i prefetti delle provincie.

Art. 30.

(Giuramento).

Nell'assumere l'ufficio per la sessione alla quale sono stati chiamati a partecipare, i giudici popolari, invitati dal presidente, nell'aula delle pubbliche udienze ed alla presenza del

pubblico ministero, prestano giuramento con la seguente formula:

«Giuro di adempiere con imparzialità, coscienza e diligenza, nel solo interesse della giustizia, i doveri dell'ufficio di giudice, che mi viene affidato, e di conservare il segreto».

Dell'avvenuta prestazione del giuramento è compilato processo verbale, e deve farsene menzione, a pena di nullità, nel verbale di dibattimento di ciascuna causa della sessione.

Art. 31.

(Incompatibilità, astensione e riconsuazione).

Rispetto ai giudici popolari si osservano, in quanto sono applicabili, le norme sulla incompatibilità, astensione e riconsuazione contenute negli articoli 61 e seguenti del codice di procedura penale.

Sull'astensione e sulla riconsuazione dei giudici popolari ovvero dei magistrati, che fanno parte del collegio, decide il presidente del Tribunale d'assise o della Corte di assise.

Sull'astensione e sulla riconsuazione del presidente del Tribunale di assise o della Corte di assise decide il primo presidente della Corte di appello.

Art. 32.

(Esclusione dei giudici popolari dalle sessioni successive a quella nella quale hanno prestato servizio).

Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d'assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della rimanente parte del biennio.

A tale effetto il presidente del Tribunale di assise ed il presidente della Corte di assise, al termine di ciascuna sessione, trasmettono le schede dei giudici popolari, che vi hanno preso parte, rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise ed al primo presidente della Corte di appello, i quali collocano le schede in apposite urne portanti l'indicazione: «Giudici popolari che hanno prestato servizio».

Art. 33.

(Schede dei giudici popolari che non hanno prestato servizio nella sessione o che debbono essere eliminati dagli elenchi).

Le schede dei giudici popolari che, sebbene estratti, non hanno prestato servizio, sono trasmesse dal presidente del Tribunale di assise al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise, e dal presidente della Corte di assise al primo presidente della Corte di appello, i quali le ricollocano nelle rispettive urne.

Nelle estrazioni non si computano o si hanno per non estratti i nomi di coloro i quali consta essere defunti ovvero trovarsi nelle condizioni prevedute dall'articolo 12. Le relative schede sono trasmesse rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise, o al primo presidente della Corte di appello, i quali procedono alla loro eliminazione.

In ogni caso, compiute le estrazioni, le urne sono nella stessa pubblica udienza chiuse e sigillate, compilandosi processo verbale delle eseguite operazioni.

Art. 34.

(Sanzione per emessa presentazione).

Il giudice popolare, che, chiamato a prestare servizio, non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente del Tribunale di assise o della Corte di assise al pagamento di una somma da lire cinquemila a trentamila a favore della cassa delle ammende, e alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento cagionato dalla sua assenza, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.

Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente qualora il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi.

Art. 35.

(Indebita manifestazione del convincimento).

Il giudice popolare, il quale prima che sia pronunciata la sentenza manifesta indebita-

mente il proprio convincimento sui fatti, che formano oggetto del procedimento, è escluso, previa contestazione, con decreto motivato del presidente, dal far parte del collegio, ed è condannato al pagamento di una somma da lire ventimila a cinquantamila a favore della cassa delle ammende, oltre alle spese della eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.

Contro il decreto di condanna è ammessa opposizione, entro cinque giorni dalla notificazione, al primo presidente della Corte di appello, il quale provvede ugualmente con decreto. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento di esclusione.

Art. 36.

(Indennità dei giudici popolari).

Ai giudici popolari spetta una indennità di lire duemila per ogni giorno nel quale esercitano le loro funzioni.

Ai giudici popolari che prestano servizio nei Tribunali di assise o nelle Corti di assise fuori della loro residenza spettano inoltre le indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di grado 6° o per i consiglieri di Corte di appello.

Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purchè sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

CAPO IV.

NORME DI PROCEDURA

Art. 37.

(Competenza del Tribunale di assise).

L'articolo 29 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Appartiene al Tribunale di assise la cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nel titolo I del libro II, e negli articoli

422, 438, 439, 575 a 580, 584, 587, 600 a 604 del Codice penale.

Appartiene altresì al Tribunale di assise la cognizione dei delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Appartiene infine al Tribunale di assise la cognizione dei delitti preveduti negli articoli 396, 397, 442, 571 e 572 del Codice penale, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone ».

Art. 38.

(Rapporto fra la competenza per materia del Tribunale di assise e quella degli altri giudici di primo grado).

Quando nelle leggi di procedura penale si fa riferimento a « giudice di competenza superiore » o a « giudice superiore » il Tribunale di assise si considera giudice di competenza superiore agli altri giudici di primo grado.

Art. 39.

(Norme regolatrici del procedimento).

Per i procedimenti di competenza dei Tribunali di assise e delle Corti di assise si osservano le norme del Codice e delle altre leggi di procedura penale e dei relativi regolamenti, se non è diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 40.

(Giudizio).

Nel giudizio di primo grado e nei relativi incidenti di esecuzione, il Tribunale di assise e il presidente di esso, il Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise, il presidente e il cancelliere del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise hanno i poteri ed esercitano le funzioni che le leggi e i regolamenti di procedura penale attribuiscono, rispettivamente, alla Corte di assise, al presidente di essa, alla Corte di appello; al primo presidente e al cancelliere della Corte di appello.

Ugualmente, per quanto riguarda l'istruzione salvo i casi di rimessione alla sezione istruttoria o di avocazione, e il giudizio di primo grado, al procuratore generale presso la Corte di appello è sostituito il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o presso il Tribunale di assise competente.

Nei casi nei quali il Tribunale di assise o la Corte di assise può delegare il compimento di un atto processuale ad uno dei propri componenti, la delegazione può farsi soltanto al presidente o all'altro magistrato.

La sentenza è, di regola, compilata dal presidente o dall'altro magistrato ed è sottoscritta dal presidente, dall'estensore e dal cancelliere.

Art. 41.

(Modificazione dell'articolo 279 del codice di procedura penale).

Il primo comma dell'articolo 279 del Codice di procedura penale è modificato come segue:

« Nei procedimenti di competenza del pretore decide sulla domanda di libertà provvisoria il pretore che procede all'istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del Tribunale, durante l'istruzione formale decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello decide, secondo la rispettiva competenza, il Tribunale o la Corte di appello. Nei procedimenti di competenza del Tribunale di assise, durante l'istruzione decide il giudice istruttore; dopo la chiusura dell'istruzione e anteriormente all'apertura della sessione, il presidente del Tribunale di assise o della Corte di assise; successivamente decide, secondo la rispettiva competenza, il Tribunale di assise o la Corte di assise. Quando l'istruzione è stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima. Se la domanda è proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il pretore, il Tribunale, o la Corte ».

Art. 42.

(Modificazione dell'articolo 369 del codice di procedura penale).

L'articolo 369 codice procedura penale è sostituito dal seguente:

« Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore della Repubblica, che gli presenta le sue requisitorie ».

Art. 43.

(*Abrogazione dell'articolo 371 del codice di procedura penale*).

L'articolo 371 del Codice di procedura penale è abrogato.

Art. 44.

(*Modificazione dell'articolo 374 del Codice di procedura penale*).

L'articolo 374 Codice procedura penale è così modificato:

« Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del giudice ordinario e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti al Tribunale di assise, al Tribunale o al pretore competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale ».

Art. 45.

(*Impugnazione contro provvedimenti del Tribunale di assise*).

Le sentenze e gli altri provvedimenti del Tribunale di assise sono soggetti ad impugnazione nei casi, con i mezzi, nei termini e con le forme stabilite dal Codice e dalle leggi di procedura penale per i provvedimenti del Tribunale.

Art. 46.

(*Convocazione della Corte di assise*).

Quando è proposto appello contro una sentenza del Tribunale di assise, il cancelliere della Corte di appello, appena pervenuti gli atti indicati nell'articolo 208 Codice procedura penale o, se appellante è l'imputato, appena il pubblico ministero ha restituito gli atti comunicatigli a norma dell'articolo 517 Codice procedura penale, li presenta al primo presidente della Corte di appello, che, sentito il pubblico ministero, emette decreto di convocazione della

Corte di assise competente, anche per un solo giudizio quando vi sono imputati detenuti.

Art. 47.

(*Modificazione dell'articolo 543 del Codice di procedura penale*).

I numeri 2 e 3 dell'articolo 543 Codice procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« 2° se è annullata la sentenza di una Corte d'assise o di una Corte di appello, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra Corte di assise, ad un'altra sezione della stessa Corte di appello o ad un'altra Corte di appello fra le più vicine;

« 3° se è annullata la sentenza di un Tribunale di assise, di un Tribunale o di un pretore, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un altro Tribunale di assise, ad un'altra sezione dello stesso tribunale o ad un altro Tribunale nel distretto della stessa Corte di appello, o ad un altro pretore dello stesso circondario anche se la pretura in cui fu pronunciata la sentenza impugnata è divisa in più sezioni o ha sedi distaccate; ».

Art. 48.

(*Modificazione dell'articolo 26 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602*).

L'articolo 26 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, è così modificato:

« Se l'imputato si trova detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui è convocato il Tribunale di assise o la Corte di assise, il pubblico ministero, dopo il deposito in cancelleria della sentenza di rinvio o giudizio o della richiesta di citazione, ovvero, quando si tratta di giudizio di appello, subito dopo la convocazione della Corte di assise; provvede a che sia tradotto nelle carceri del luogo del giudizio.

« Il cancelliere del giudice competente trasmette, a richiesta del pubblico ministero, gli atti i documenti e le cose sequestrate alla cancelleria del Tribunale o della Corte di appello del luogo in cui dev'essere tenuto il giudizio ».

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49.

(Inizio del funzionamento dei Tribunali e delle Corti di assise con la nuova composizione).

I Tribunali di assise e le Corti di assise con la composizione preveduta da questa legge cominceranno a funzionare entro un anno dalla data della pubblicazione della legge medesima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 50.

(Sentenza di rinvio al giudizio e decreto di citazione).

Se alla data di entrata in vigore della presente legge gli atti del procedimento sono stati trasmessi al procuratore generale, questi presenta le sue requisitorie al giudice istruttore; qualora le abbia già presentate alla sezione istruttoria, questa restituisce gli atti al giudice istruttore a mezzo del procuratore generale, che, se è necessario, rinnova la requisitoria con riferimento alla sola competenza. Se vi è stata già sentenza di rinvio al giudizio della Corte di assise o richiesta di decreto di citazione per il giudizio, la citazione è fatta davanti al giudice competente a norma della presente legge. Il decreto di citazione già emesso perde efficacia e deve essere rinnovato.

Art. 51.

(Composizione provvisoria dei tribunali di assise e delle Corti di assise).

Fino a quando entreranno in funzione i Tribunali di assise e le Corti di assise con la composizione preveduta dalla presente legge, il Tribunale di assise è composto di un consigliere di Corte di appello, che lo presiede, di un giudice, nominati entrambi con decreto del primo presidente della Corte di appello, e cinque giudici popolari scelti secondo le norme attualmente in vigore e che abbiano i requisiti prescritti dall'articolo 9 della presente legge. Esso esercita la propria giurisdizione nel circolo e nella sede assegnati dall'ordinamento vigente alla corrispondente Corte di assise.

In ogni distretto di Corte di appello, la Corte di assise, avente sede nel capoluogo del distretto, designata con decreto del primo presidente della Corte di appello, assume nella attuale sua composizione le funzioni di giudice di secondo grado rispetto a tutti i Tribunali di assise del distretto. Tuttavia i magistrati componenti la Corte di assise devono in ogni caso possedere i requisiti preveduti dall'articolo 4, lettere a) e b), della presente legge. I giudici popolari devono possedere i requisiti prescritti dall'articolo 9 della presente legge e le sostituzioni eventualmente necessarie sono disposte con decreto del primo presidente della Corte di appello.

Art. 52.

(Dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge).

Quando per effetto della presente legge vi è mutamento nella competenza, i dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore di essa sono rinviati e la citazione è fatta davanti al giudice competente, tranne che si tratti di giudizio di rinvio. In questo caso la citazione è fatta davanti al giudice di secondo grado competente territorialmente e a norma della presente legge.

Art. 53.

(Impugnazione delle sentenze pronunziate prima e dopo la pubblicazione della legge).

Le sentenze pronunziate dalle Corti di assise dopo la pubblicazione della presente legge e quelle per le quali al momento della pubblicazione della presente legge non sono decorsi i termini per l'impugnazione sono soggette ad appello.

Se alla data di pubblicazione della presente legge contro la sentenza di Corte di assise pende ricorso per cassazione proposto dall'imputato, questi può dichiarare di voler convertire il ricorso per cassazione in appello. Qualora sia intervenuta una dichiarazione di conversione, restano convertiti in appello anche i ricorsi eventualmente proposti dalle altre parti.

L'appello è portato alla cognizione del giudice di secondo grado competente a norma della presente legge.

Quando per il giudizio di secondo grado è competente la stessa Corte di assise che ha pronunciato la sentenza impugnata, la competenza è attribuita ad altra Corte di assise designata dalla prima Sezione penale della Cassazione che delibera in camera di consiglio.

Nei procedimenti nei quali non è intervenuta la conversione dell'impugnazione il ricorso mantiene la sua efficacia.

Art. 54.

(Dichiarazione di conversione del ricorso. Termini, modi, effetto estensivo).

La dichiarazione di conversione del ricorso in appello deve essere fatta nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ovvero nella cancelleria della Corte di cassazione nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione della presente legge.

La dichiarazione può essere fatta personalmente dall'imputato o dall'avvocato che lo difese nel giudizio avanti la Corte di assise o che risulta nominato per la difesa in cassazione o che ha ricevuto espresso incarico. L'incarico è conferito nelle forme previste dal primo capoverso dell'articolo 134 del Codice procedura penale.

Il cancelliere della Corte di assise trasmette alla cancelleria della Corte di cassazione la dichiarazione di conversione e gli atti del procedimento, qualora non siano stati già trasmessi.

La Corte di cassazione ordina la trasmissione degli atti al giudice di secondo grado competente a norma della presente legge.

Del ricevimento degli atti e del relativo deposito il cancelliere del giudice di secondo grado dà avviso a tutte le parti per le quali è operativa la conversione del ricorso e ai difensori.

Nel termine di giorni venti dalla notificazione dell'avviso di ricevimento e deposito degli atti devono essere presentati i motivi dell'appello; in mancanza valgono come tali i motivi presentati a sostegno del ricorso per cassazione.

Art. 55.

(Variazioni del ruolo organico della Magistratura e del bilancio).

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro per il tesoro, saranno introdotte nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella pianta organica della magistratura le variazioni necessarie per l'attuazione della legge stessa.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro, saranno pure apportate al bilancio del Ministero di grazia e giustizia le variazioni necessarie.

Art. 56.

(Disposizione finale).

Dal giorno dell'entrata in vigore delle norme della presente legge cessano di avere vigore tutte le disposizioni con esse incompatibili.